

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 15 FEBBRAIO 2011

N. 24



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 54

Beni ex O.N.C. - Alienazione di terreno della “Tenuta Montegrosso” in agro di Andria - Ditta RUGGIERO VITO.

Pag. 5266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 79

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta Associazione Pro Segezia.

Pag. 5268

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 80

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta Agriesti Rosa, Maria, Adriana, Anna e Lucia Pia.

Pag. 5270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 81

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta MINICHILLO MICHELE.

Pag. 5273

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 82

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta Circolo sportivo Ricreativo Primavera.

Pag. 5276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 83

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta signora Incarnato Maria Giuseppa.

Pag. 5279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 84

Demanio Armentizio regionale - Tratturo “CANOSA MONTECARAFA”- Alienazione a titolo oneroso di suolo nel centro urbano di Canosa di Puglia (BT) - Ditta: germani Caracciolo.

Pag. 5281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 85

Demanio Armentizio regionale -Tratturo “CANOSA MONTECARAFA” - Alienazione a titolo oneroso di suolo nel centro urbano di Canosa di Puglia (BT) - Ditta: Clam srl.

Pag. 5284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 86

Demanio Armentizio regionale - Tratturo “CANOSA RUVO” in Canosa di Puglia (BT) Alienazione a titolo oneroso - Ditta: Giardino del Mago snc di Di Nunno Francesco.

Pag. 5286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 87

Adesione della Regione Puglia al Progetto Interregionale “VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI ALTA FORMAZIONE” - Approvazione schema di “Protocollo d’Intesa”.

Pag. 5289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 102

Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata”. Ratifica del progetto e approvazione schemi di convenzione.

Pag. 5297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 103

Inquinamento da PM10 nel sito di monitoraggio della qualità dell’aria della stazione fissa di Torchiarolo della Rete Regionale della Qualità dell’Aria. Approvazione schema del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Torchiarolo e Arpa Puglia per la realizzazione di interventi di risanamento finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria.

Pag. 5326

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 54

Beni ex O.N.C. - Alienazione di terreno della "Tenuta Montegrosso" in agro di Andria - Ditta RUGGIERO VITO.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal responsabile P.O. della medesima, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

L'Opera nazionale per i combattenti -O.N.C.-nell'ambito dei suoi programmi di trasformazione fondiaria, effettuò negli anni antecedenti il 1950 opere di miglioramento fondiario nella tenuta denominata di "Montegrosso" in agro di Andria, al fine di avviare verso la piccola proprietà contadina il bracciantato locale.

La tenuta "Montegrosso" venne suddivisa in piccole quote culturali assegnate, con contratti di futura vendita, ai singoli concessionari.

Di detto comprensorio agricolo, costituito da oltre 350 quote, l'O.N.C. -Sede Centrale di Roma, definì tutti i contratti di futura vendita, fatta eccezione di n. 6 quote.

L'attività di alienazione intrapresa dall'O.N.C. non fu completata, in quanto per effetto del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 31.3.79, l'Opera Nazionale Combattenti fu disciolta e la Regione Puglia subentrò in tutti i rapporti attivi e passivi già posti in essere.

Ebbene, per quel che riguarda le predette 6 quote della "Tenuta Montegrosso", la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1601 del 23/10/2006, dispose la definizione di altri due contratti di vendita, relativamente alle quote n. 144 e n. 336 a favore degli aventi diritto.

In seguito, nel disciplinare la materia riguardante l'alienazione dei beni, la Regione Puglia, con D.G.R. n. 2065 del 29/12/2004 avente a oggetto: "L.R. n° 5 del 15/02/1985 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti", ha adottato in via definitiva gli elenchi dei beni da alienare ai sensi dell'Art. 8 della richiamata normativa, individuando negli stessi i beni da conservare, perché destinati ad uso di pubblico interesse, e i beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B".

Tra i beni alienabili (elenco "B" pag 41 della citata D.G.R. n. 2065/2004) figura la predetta quota n. 327 della "Tenuta Montegrosso", e che, pertanto, può essere venduta a favore degli aventi diritto.

Il cespite di cui trattasi è attualmente:

- al Catasto Terreni del Comune di Andria (BT), identificata con i seguenti dati: Foglio 130 particella 42 di Ha 05.58.64;
- agli atti ipocatastali, iscritti a favore dell'Amministrazione regionale come da atti depositati presso la Conservatoria dei RR. II. di Trani in data 25/02/1997 al n. 3432;
- concessa in locazione al Sig. Ruggiero Pasquale, nato ad Andria il 17/09/1886, con contratto di futura vendita in data 28/02/1948.

Dalla documentazione agli atti della sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio risulta, altresì, che all'originario concessionario, Sig. Ruggiero Pasquale, nella conduzione della quota n. 327, è subentrato prima il figlio Ruggiero Salvatore, nato ad Andria il 03/01/1920, e successivamente alla data del decesso di quest'ultimo, il nipote Ruggiero Vito nato ad Andria il 15/01/1950, e, dunque, attuale avente diritto.

Agli atti della stessa struttura provinciale è stata acquisita a tal riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata al comune di Andria l'11.05.2010, nella quale il sig. Ruggiero Vito dichiara di essere l'attuale conduttore della quota terriera sopra identificata.

Con istanza in data 11/05/2010, acquisita al prot. n. AOO_108 9472 del 13/05/2010, il Sig. Ruggiero Vito ha presentato richiesta di trasferimento della quota di cui trattasi, ai sensi della L.R. n°5/2010,

allegando la documentazione - agli atti della medesima sede provinciale - comprovante lo status di conduttore agricolo del terreno richiesto.

Con note n. 627585/4445 dell'8/02/2001 e n. 49756 del 03/04/2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED) - Ufficio IV nell'invitare il sig. Ruggiero Pasquale alla stipula dell'atto di compravendita della quota n. 327 - Fg 130 p.la 42 del Catasto Terreni di Andria, attestava l'avvenuto regolare pagamento del prezzo.

Inoltre l'attuale avente diritto ha proceduto alla regolare estinzione del debito sussistente nei confronti della soppressa O.N.C. in ordine ai contributi stradali, come risulta agli atti dell'Ufficio.

Allo stato, pertanto, ricorre in capo alla Regione, quale Ente subentrato nella titolarità del bene, soltanto l'adempimento di conclusione del procedimento relativo al trasferimento della quota di cui trattasi, già avviato dall'ex Opera Nazionale Combattenti, per la legittimazione della proprietà all'avente diritto, con la stipula dell'atto definitivo.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di autorizzare il trasferimento del fondo rustico in premessa identificato, in favore dell'avente diritto;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relativa al passaggio di proprietà sono a carico del soggetto beneficiario.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S. M. E I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore al Bilancio e Programmazione avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istrut-

torie come innanzi illustrate e motivate, vertendo in materia rientrando nella competenza dell'Organo Politico ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e programmazione, avv. Michele Pelillo,

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. della struttura provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate, il definitivo trasferimento della proprietà della quota n. 327 della cosiddetta "Tenuta di Montegrosso", riportata in catasto terreni del Comune di Andria a Fg 130, p.la 42, a favore del Sig. Ruggiero Vito, nato ad Andria il 05/01/1950.
- di incaricare il dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi - Servizio Demanio e Patrimonio - Dott.ssa Amalia Carbone, nata a Bitonto (BA) il 11/05/1952, ad intervenire, per conto della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita dinanzi al Notaio Maria Teresa Guerra del Distretto notarile di Trani, già nominato;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, rivenienti dall'atto di cui trattasi restano a carico dell'acquirente;
- di dare atto che il dirigente sopra nominato potrà inserire del rogito, fatta salva la sostanza del

negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene e la denominazione delle controparti;

- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 79

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta Associazione Pro Segezia.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal responsabile P.O. della medesima, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Con DPR 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti", all'Art. 1 è stato stabilito che: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del DPR 24 luglio 1977, n. 616".

In esecuzione del suddetto D.P.R. è stato trasferito a favore della Regione Puglia, tra l'altro, il fondo rustico sito in agro di Foggia, che, per mezzo di apposito frazionamento (tipo mappale n. 28467 del 20.02.2007), è risultato definitivamente censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:

foglio 188 particella 317	Ha. 0.00.50
foglio 188 particella 320	Ha. 0.05.03
totale superficie	Ha. 0.05.53

I predetti cespiti risultano attualmente:

- agli atti ipocatastali, iscritti a favore dell'Amministrazione regionale come da atti depositati presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 24.10.1983 al n.15794/159992;
- nello strumento urbanistico comunale vigente, tipizzati come "zona agricola", come da certificato del comune di Foggia in data 23.07.2010 prot. n. 84698.

Con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 avente a oggetto: "L.R. 15/02/1985 n. 5 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti", sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'Art. 8 della richiamata normativa, gli elenchi dei beni ex O.N.C., individuando negli stessi i beni da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e i beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B".

I terreni di cui trattasi figurano nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto.

Al riguardo va rilevato che con contratto di affitto n. 939/92 di rep. in data 08.10.1992, registrato a Bari il 19.10.1992 al n. 16085, ancora vigente, la Regione Puglia ha concesso in affitto il fondo rustico in questione alla Associazione Pro - Segezia; la quale è, conseguentemente, il soggetto avente diritto all'acquisto dello stesso fondo, ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 -della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5.

Il sig. Cavaliere Biagio, nato a Foggia il 31.01.1963, quale Presidente pro tempore dell'Associazione Pro Segezia, con istanza in data 11.05.2010 -acquisita agli atti d'ufficio in pari data al prot. n. AOO 108 9182 -ha chiesto l'acquisto del fondo rustico dall'Associazione stessa condotto.

L'Art. 18 - comma 1 - della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, stabilisce altresì che per i terreni agricoli, come quello in esame, il prezzo di alienazione sia determinato "... in base ai valori Agricoli Medi fissati dalla commissione provinciale di cui all'articolo 41 del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo “.

Ai sensi della Legge 241/90 e della Legge regionale 15/08 sulla trasparenza e partecipazione amministrativa, con nota prot. n. AOO - 108 -

17655 del 9.09.2010, la sede Provinciale del Servizio Demanio di Foggia ha trasmesso al sig. Cavaliere Biagio il prospetto riepilogativo di seguito riportato, riguardante la valutazione delle particelle che formano il fondo rustico, dal quale risulta che il prezzo di vendita è pari ad euro 487,07 determinato in base ai valori medi agricoli (V.A.M.) per l'anno 2008, a tutt'oggi ultimi pubblicati (B.U.R.P. del 06.08.2009 n.122) e, dunque da rivalutare:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	valore terreno	valore terreno ridotto 1/3
188	317	Sem.	0.00.50	13.080,00	1,0075	13.211,78	66,06	44,04
188	320	Sem.	0.05.03	13.080,00	1,0075	13.211,78	664,55	443,03
Totale			Ha. 0.05.53				€. 730.61	€. 487,07

Il sig. Cavaliere Biagio con lettera in data 01.10.2010 (acquisita agli atti d'ufficio in data 04.10.2010 al prot. AOO 108 19065) ha accettato il prezzo di acquisto pari ad euro 487,07 così come sopra determinato, impegnandosi a effettuare il pagamento in un'unica soluzione prima della stipula dell'atto di compravendita.

Atteso che:

- il fondo rustico così come in premessa identificato, è stato classificato tra i beni ex O.N.C. che possono essere alienati agli attuali conduttori, ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5;
- l'Associazione Pro Segezia risulta l'attuale conduttrice del bene suddetto in forza del contratto di affitto n. 939/92 di rep. in data 08.10.1992, registrato a Bari il 19.10.1992 al n. 16085, ancora in vigore, ed è in regola con il pagamento dei fitti;
- la predetta ditta ha formalmente manifestato la volontà all'acquisto del fondo rustico e accettato il prezzo di euro 487,07 (euro quattrocentottantasette/07) determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 18 - comma 1 -della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, per i suoli aventi natura agricola;

con il presente atto, al fine di poter procedere all'alienazione del bene di cui trattasi, si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di autorizzare la vendita a titolo oneroso dell'appezzamento in premessa identificato, in favore dell'avente diritto;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà sono a carico dei soggetti acquirenti;
- di fissare la modalità di pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S. M. J.

Il presente provvedimento comporterà un'entrata per la Regione Puglia di euro 487,07 da imputare sul capitolo del Bilancio Regionale n. 4091000 - "alienazione beni regionali" -codice SIOPE 4114.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della

Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo,

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. della struttura provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e

Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'alienazione onerosa, a favore dell'Associazione Pro-Segezia, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Cavaliere Biagio nato a Foggia il 31.01.1963, del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del comune di Foggia con i seguenti dati identificativi e valori di stima:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	valore terreno	valore terreno ridotto 1/3
188	317	Sem.	0.00.50	13.080,00	1,0075	13.211,78	66,06	44,04
188	320	Sem.	0.05.03	13.080,00	1,0075	13.211,78	664,55	443,03

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 487,07 (euro quattrocentottantasette/07), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento, sono totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di qualsiasi incombenza a carico della Regione;
- di incaricare il Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale del Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato a Foggia il 18.09.1953, alla sottoscrizione dell'Atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal Notaio Rossella Sannoner del distretto di Foggia e Lucera, già nominato dall'acquirente, nonché all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene e la denominazione delle controparti;
- di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patri-

moniale - ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;

- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 80

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta Agriesti Rosa, Maria, Adriana, Anna e Lucia Pia.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal responsabile P.O. della medesima, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Con DPR 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti”, all’Art.1 è stato stabilito che: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma 1° del DPR 24 luglio 1977, n. 616”.

In esecuzione del suddetto D.P.R. è stato trasferito a favore della Regione Puglia, tra l’altro, il fondo rustico sito in agro di Foggia, che, per mezzo di apposito frazionamento (tipo mappale n. 28467 del 20.02.2007), è risultato definitivamente censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:

foglio 188 particella 314	Ha. 7.49.60
foglio 188 particella 327	Ha. 1.94.03
totale superficie	Ha. 9.43.63

I predetti cespiti risultano attualmente:

- agli atti ipocatastali, iscritti a favore dell’Amministrazione regionale come da atti depositati presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 24.10.1983 al n.15794/159992;
- nello strumento urbanistico comunale vigente, tipizzati come “zona agricola”, come da certificazione del comune di Foggia in data 23.7.2010 prot. n. 84698.

Con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 avente a oggetto: “L.R. 15/02/1985 n. 5 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell’Opera Nazionale per i Combattenti”, sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell’Art. 8 della richiamata normativa, gli elenchi dei beni ex O.N.C., individuando negli stessi i beni da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e i beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera “A” e “B”.

I terreni di cui trattasi figurano nell’elenco contraddistinto con la lettera “B”, e, pertanto, possono

essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto.

Al riguardo va rilevato che con contratto di affitto n. 1659 di rep. in data 21.07.1995, registrato a Bari il 26.07.1995 al n. 8703, ancora vigente, la Regione Puglia ha concesso in affitto il fondo rustico in questione alle sig.re Agriesti Rosa nata a Foggia il 28.10.1948, Agriesti Maria nata a Foggia il 8.05.1950, Agriesti Adriana nata a Foggia il 3.09.1952, Agriesti Anna nata a Foggia il 3.09.1952 e Agriesti Lucia Pia nata a Foggia il 11.07.1962; le quali sono, conseguentemente, i soggetti aventi diritto all’acquisto dello stesso fondo, ai sensi dell’articolo 18 - comma 1 - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall’Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5

Le sig.re sopra indicate con istanza in data 11.05.2010 -acquisita agli atti d’ufficio in pari data al prot. n. AOO 108 9212 -hanno chiesto l’acquisto del fondo rustico da loro stesse condotto.

L’Art. 18 - comma 1 - della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall’Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, stabilisce altresì che per i terreni agricoli, come quello in esame, il prezzo di alienazione sia determinato “... in base ai valori Agricoli Medi fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo “.

Ai sensi della Legge 241/90 e della Legge regionale 15/08 sulla trasparenza e partecipazione amministrativa, con nota prot. n. AOO - 108 - 12069 del 15.06.2010 la sede Provinciale del Servizio Demanio di Foggia ha trasmesso alle sig.re Agriesti il prospetto riepilogativo di seguito riportato, riguardante la valutazione delle particelle che formano il fondo rustico, dal quale risulta che il prezzo di vendita è pari ad euro 83.113,55 determinato in base ai valori medi agricoli (V.A.M.) per l’anno 2008, a tutt’oggi ultimi pubblicati (B.U.R.P. del 06.08.2009 n.122) e dunque da rivalutare:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	Valore terreno	valore terreno ridotto di 1/3
188	314	Sem.	7.49.60	13.080,00	1,0075	13.211,78	99.035,50	66.023,67
188	327	Sem.	1.94.03	13.080,00	1,0075	13.211,78	25.634,82	17.089,88
Totale Ha.			9.43.63				€.	124.670,32 €.
							83.113,55	

Le sig.re Agriesti con lettera in data 05.07.2010 (acquisita agli atti d'ufficio in data 17.09.2010 al prot. AOO 108 18134) hanno accettato il prezzo di acquisto pari ad euro 83.113,55, così come sopra determinato, impegnandosi a effettuare il pagamento in un'unica soluzione prima della stipula dell'atto di compravendita.

Atteso che:

- il fondo rustico così come in premessa identificato, è stato classificato tra i beni ex O.N.C. che possono essere alienati agli attuali conduttori, ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5;
- le sig.re Agriesti, risultano attuali conduttrici del bene suddetto in forza del contratto di affitto n. 1659 di rep. in data 21.07.1995, registrato a Bari il 26.07.1995 al n. 8703, in vigore, e sono in regola con il pagamento dei fitti;
- la sig.re Agriesti hanno formalmente manifestato la volontà all'acquisto del fondo rustico e accettato il prezzo di euro 83.113,55 (euro ottantatremilacentotredici/55) determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 18 - comma 1 - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, per i suoli aventi natura agricola;

con il presente atto, al fine di poter procedere all'alienazione del bene di cui trattasi, si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di autorizzare la vendita a titolo oneroso dell'appezzamento in premessa identificato, in favore degli aventi diritto;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;

- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà sono a carico dei soggetti acquirenti;
- di fissare la modalità di pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S. M. J.

Il presente provvedimento comporterà un'entrata per la Regione Puglia di euro 83.113,55 da imputare sul capitolo del Bilancio Regionale n. 4091000 - "alienazione beni regionali" - codice SIOPE 4114.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo,

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. della struttura provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nel modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'alienazione onerosa, a favore delle sig.re Agriesti Rosa nata a Foggia il 28.10.1948, Agriesti Maria nata a Foggia l'8.05.1950, Agriesti Adriana nata a Foggia il 3.09.1952, Agriesti Anna nata a Foggia il 3.09.1952 e Agriesti Lucia Pia nata a Foggia l'11.07.1962, del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del comune di Foggia con i seguenti dati identificativi e valori di stima:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	Valore terreno	valore terreno ridotto di 1/3
188	314	Sem.	7.49.60	13.080,00	1,0075	13.211,78	99.035,50	66.023,67
188	327	Sem.	1.94.03	13.080,00	1,0075	13.211,78	25.634,82	17.089,88

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 83.113,55 (euro ottantatremilacentotredici/55), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento, sono totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di qualsiasi incombenza a carico della Regione;
- di incaricare il Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale del Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato a Foggia il 18.09.1953, alla sottoscrizione dell'Atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal Notaio Domenica Borrelli del distretto di Foggia e Lucera, già nominato dall'acquirente, nonché all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene e la denominazione delle controparti;
- di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patrimoniale - ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 81

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta MINICHILLO MICHELE.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal responsabile P.O. della medesima, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Con DPR 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti", all'Art. 1 è stato stabilito che: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del DPR 24 luglio 1977, n. 616".

In esecuzione del suddetto D.P.R. è stato trasferito a favore della Regione Puglia, tra l'altro, il fondo rustico sito in agro di Foggia, che, per mezzo di apposito frazionamento (tipo mappale n. 28467 del 20.02.2007), è risultato definitivamente censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:

foglio 188 particella 19	Ha. 0.24.34
foglio 188 particella 310	Ha. 0.44.62
foglio 188 particella 312	Ha. 0.00.95

foglio 188 particella 313	Ha. 0.21.05
foglio 188 particella 315	Ha. 0.52.20
foglio 188 particella 316	Ha. 3.36.60
foglio 188 particella 326	Ha. 0.61.00
totale superficie	Ha. 5.40.76

I predetti cespiti risultano attualmente:

- agli atti ipocatastali, iscritti a favore dell'Amministrazione regionale come da atti depositati presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 24.10.1983 al n.15794/159992;
- nello strumento urbanistico comunale vigente, tipizzati come "zona agricola", come da certificato del comune di Foggia in data 23.07.2010 prot. n. 84698.

Con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 avente a oggetto: "L.R. 15/02/1985 n. 5 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti", sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'Art. 8 della richiamata normativa, gli elenchi dei beni ex O.N.C., individuando negli stessi i beni da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e i beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B".

I terreni di cui trattasi figurano nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto.

Al riguardo va rilevato che, nelle more dell'adozione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi innanzi richiamati, con contratto di affitto n. 1260 di rep. in data 29.07.1981, registrato a Bari il 05.08.1981 al n. 7300, la Regione Puglia ha concesso in affitto il fondo rustico in questione al

sig. Minichillo Michele, nato a Castelnuovo della Daunia il 19.07.1934; il quale è, conseguentemente, il soggetto avente diritto all'acquisto dello stesso fondo, ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 -della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5.

Il sig. Minichillo Michele con istanza in data 10.05.2010 -acquisita agli atti d'ufficio in pari data al prot. n. AOO 108 9118 -ha chiesto l'acquisto del fondo rustico da lui stesso condotto.

L' Art. 18 - comma 1 - della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, stabilisce altresì che per i terreni agricoli, come quello in esame, il prezzo di alienazione sia determinato "... in base ai valori Agricoli Medi fissati dalla commissione provinciale di cui all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo".

Ai sensi della Legge 241/90 e della Legge regionale 15/08 sulla trasparenza e partecipazione amministrativa, con nota prot. n. AOO - 108 - 12054 del 15.06.2010, la sede Provinciale del Servizio Demanio di Foggia ha trasmesso al sig. Minichillo Michele il prospetto riepilogativo di seguito riportato, riguardante la valutazione delle particelle che formano il fondo rustico, dal quale risulta che il prezzo di vendita è pari ad euro 50.585,92 determinato in base ai valori medi agricoli (V.A.M.) per l'anno 2008, a tutt'oggi ultimi pubblicati (B.U.R.P. del 06.08.2009 n.122) e, dunque, da rivalutare:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha.Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	Valore terreno	Valore terreno ridotto di 1/3
188	19	sem.	0.24.34	13.080,00	1,0075	13.211,78	3.215,75	2.143,83
188	310	ort.irr.	0.44.62	22.920,00	1,0075	23.150,92	10.329,94	6.886,63
188	312	sem.	0.00.95	13.080,00	1,0075	13.211,78	125,51	83,68
188	313	sem.	0.21.05	13.080,00	1,0075	13.211,78	2.781,08	1.854,05
188	315	sem.	0.52.20	13.080,00	1,0075	13.211,78	6.896,55	4.597,70
188	316	sem.	3.36.60	13.080,00	1,0075	13.211,78	44.470,85	29.647,23
188	326	sem.	0.61.00	13.080,00	1,0075	13.211,78	8.059,11	5.372,74
Totale Ha.			5.40.76				€ 75.878,79	€ 50.585,86

Il sig. Minichillo Michele con lettera in data 23.06.2010 (acquisita agli atti d'ufficio in pari data al prot. AOO 108 12750) ha accettato il prezzo di acquisto pari ad euro 50.585,86 così come sopra determinato, impegnandosi a effettuare il pagamento in un'unica soluzione prima della stipula dell'atto di compravendita.

Atteso che:

- il fondo rustico così come in premessa identificato, è stato classificato tra i beni ex O.N.C. che possono essere alienati agli attuali conduttori, ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5;
- il sig. Minichillo Michele, risulta l'attuale conduttore del bene suddetto in forza del contratto di affitto n. 1260 di rep. in data 20.07.1981, registrato a Bari il 05.08.1981 al n. 7300, in vigore, ed è in regola con il pagamento dei fitti;
- la predetta ditta ha formalmente manifestato la volontà all'acquisto del fondo rustico e accettato il prezzo di euro 50.585,86 (euro cinquantamila-cinquecentottantacinque/86) determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 18 - comma 1 -della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, per i suoli aventi natura agricola;

con il presente atto, al fine di poter procedere all'alienazione del bene di cui trattasi, si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di autorizzare la vendita a titolo oneroso dell'appezzamento in premessa identificato, in favore dell'avente diritto;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa,

relative al passaggio di proprietà sono a carico del soggetto acquirente;

- di fissare la modalità di pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.

Il presente provvedimento comporterà un'entrata per la Regione Puglia di euro 50.585,86 da imputare sul capitolo del Bilancio Regionale n. 4091000 - "alienazione beni regionali" - codice SIOPE 4114.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo,

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. della struttura provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'alienazione onerosa, a favore del sig. Minichillo Michele nato a Castelnuovo della Daunia (FG) il 19.07.1934, del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del comune di Foggia con i seguenti dati identificativi e valori di stima:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	valore terreno	valore terreno ridotto di 1/3
188	19	sem.	0.24.34	13.080,00	1,0075	13.211,78	3.215,75	2.143,83
188	310	ort. irr.	0.44.62	22.920,00	1,0075	23.150,92	10.329,94	6.886,63
188	312	sem.	0.00.95	13.080,00	1,0075	13.211,78	125,51	83,68
188	313	sem.	0.21.05	13.080,00	1,0075	13.211,78	2.781,08	1.854,05
188	315	sem.	0.52.20	13.080,00	1,0075	13.211,78	6.896,55	4.597,70
188	316	sem.	3.36.60	13.080,00	1,0075	13.211,78	44.470,85	29.647,23
188	326	sem.	0.61.00	13.080,00	1,0075	13.211,78	8.059,11	5.372,74

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 50.585,86 (euro cinquantamilacinquecentottantacinque/86), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento, sono totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di qualsiasi incombenza a carico della Regione;
- di incaricare il Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale del Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato a Foggia il 18.09.1953, alla sottoscrizione dell'Atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal Notaio Gustavo Vassalli del distretto di Foggia e Lucera, già nominato dall'acquirente, nonché all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene e la denominazione delle controparti;
- di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patrimoniale - ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 82

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta Circolo sportivo Ricreativo Primavera.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal responsabile P.O. della medesima, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Con DPR 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti", all'Art. 1 è stato stabilito che: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del DPR 24 luglio 1977, n. 616".

In esecuzione del suddetto D.P.R. è stato trasferito a favore della Regione Puglia, tra l'altro, il fondo rustico sito in agro di Foggia, che, per mezzo di apposito frazionamento (tipo mappale n. 125252 del 14.06.2006), è risultato definitivamente censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:

foglio 197 particella 733

Ha. 0.75.57

I predetti cespiti risultano attualmente:

- agli atti ipocatastali, iscritti a favore dell'Amministrazione regionale come da atti depositati

presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 24.10.1983 al n.15794/159992;

- nello strumento urbanistico comunale vigente, tipizzati come “zona agricola”, come da certificato del comune di Foggia in data 29.04.2010 - prot. n. 46580.

Con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 avente a oggetto: “ L.R. 15/02/1985 n. 5 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell’Opera Nazionale per i Combattenti”, sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell’Art. 8 della richiamata normativa, gli elenchi dei beni ex O.N.C., individuando negli stessi i beni da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e i beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera “A” e “B”.

I terreni di cui trattasi figurano nell’elenco contraddistinto con la lettera “B”, e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto.

Al riguardo va rilevato che con contratto di affitto n. 132 di rep. in data 27.11.1963, ancora vigente, l’ex O.N.C. ha concesso in affitto il fondo rustico in questione al Circolo Sportivo Ricreativo Primavera; il quale è, conseguentemente, il soggetto avente diritto all’acquisto dello stesso fondo, ai sensi dell’articolo 18 - comma 1 -della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall’Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5.

Il sig. Novelli Luigi, nato a Orta Nova (FG) il 28.10.1951, quale Presidente pro tempore del Circolo, con istanza in data 24.05.2010 -acquisita agli atti d’ufficio in pari data al prot. n. AOO 108 10129 - ha chiesto l’acquisto del fondo rustico dal Circolo stesso condotto.

L’Art. 18 - comma 1 - della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall’Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, stabilisce altresì che per i terreni agricoli, come quello in esame, il prezzo di alienazione sia determinato “... in base ai valori Agricoli Medi fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo “.

Ai sensi della Legge 241/90 e della Legge regionale 15/08 sulla trasparenza e partecipazione amministrativa, con nota prot. n. AOO - 108 - 12060 del 15.06.2010, la sede Provinciale del Servizio Demanio di Foggia ha trasmesso al sig. Novelli Luigi il prospetto riepilogativo di seguito riportato, riguardante la valutazione delle particelle che formano il fondo rustico, dal quale risulta che il prezzo di vendita è pari ad euro 6.656,09 determinato in base ai valori medi agricoli (V.A.M.) per l’anno 2008, a tutt’oggi ultimi pubblicati (B.U.R.P. del 06.08.2009 n.122) e, dunque da rivalutare:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	valore terreno	valore terreno ridotto 1/3
197	733	Sem.	0.75.57	13.080,00	1,0075	13.211,78	9.984,14	6.656,09

Il sig. Novelli Luigi con lettera in data 20.06.2010 (acquisita agli atti d’ufficio in data 23.06.2010 al prot. AOO 108 12752) ha accettato il prezzo di acquisto pari ad euro 6.656,09 così come sopra determinato, impegnandosi a effettuare il pagamento in un’unica soluzione prima della stipula dell’atto di compravendita.

Atteso che:

- il fondo rustico così come in premessa identificato, è stato classificato tra i beni ex O.N.C. che

possono essere alienati agli attuali conduttori, ai sensi dell’articolo 18 - comma 1 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall’Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5;

- Il Circolo Sportivo Ricreativo Primavera risulta l’attuale conduttore del bene suddetto in forza del contratto di affitto dell’ex O.N.C. rep. 132 in data 27.11.1963, ancora in vigore, ed è in regola con il pagamento dei fitti;

- Il predetto Circolo ha formalmente manifestato la volontà all'acquisto del fondo rustico e accettato il prezzo di euro 6.656,09 (euro seimilaseicentocinquantasei/09) determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 18 - comma 1 - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, per i suoli aventi natura agricola;

con il presente atto, al fine di poter procedere all'alienazione del bene di cui trattasi, si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di autorizzare l'alienazione a titolo oneroso dell'appezzamento in premessa identificato, in favore dell'avente diritto;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà sono a carico del soggetto acquirente;
- di fissare la modalità di pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S. M. I.

Il presente provvedimento comporterà un'entrata per la Regione Puglia di euro 6.656,09 da imputare sul capitolo del Bilancio Regionale n. 4091000 - "alienazione beni regionali" - Codice SIOPE 4114.

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	valore terreno	valore terreno ridotto 1/3
197	733	Sem.	0.75.57	13.080,00	1,0075	13.211,78	9.984,14	6.656,09

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 6.656,09 (euro seimilaseicentocinquantasei/09), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento, sono totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di qualsiasi incombenza a carico della Regione;

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo,

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. della struttura provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'alienazione onerosa, a favore del Circolo Sportivo Ricreativo Primavera, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Novelli Luigi nato a Orta Nova (FG) il 28.10.1951, del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del comune di Foggia con i seguenti dati identificativi e valori di stima:

- di incaricare il Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale del Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato a Foggia il 18.09.1953, alla sottoscrizione dell'Atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal Notaio Rossella Sannoner del distretto di Foggia e Lucera, già nominato dall'acquirente, nonché all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie;

- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene e la denominazione delle controparti;
- di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patrimoniale - ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 83

Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo. Ditta signora Incarnato Maria Giuseppa.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal responsabile P.O. della medesima, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Con DPR 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti", all'Art.1 è stato stabilito che: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del DPR 24 luglio 1977, n. 616".

In esecuzione del suddetto D.P.R. è stato trasferito a favore della Regione Puglia, tra l'altro, il fondo rustico sito in agro di Foggia, che, per mezzo di apposito frazionamento (tipo mappale n. 28467

del 20.02.2007), è risultato definitivamente censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:

foglio 188 particella 321	Ha. 0.01.95
foglio 188 particella 322	Ha. 0.04.70
totale	Ha. 0.06.65

I predetti cespiti risultano attualmente:

- agli atti ipocatastali, iscritti a favore dell'Amministrazione regionale come da atti depositati presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 24.10.1983 al n.15794/159992;
- nello strumento urbanistico comunale vigente, tipizzati come "zona agricola", come da certificato del comune di Foggia in data 23.07.2010 prot. n. 84698.

Con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 avente a oggetto: "L.R. 15/02/1985 n. 5 - Attuazione procedure di alienazione dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti", sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'Art. 8 della richiamata normativa, gli elenchi dei beni ex O.N.C., individuando negli stessi i beni da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e i beni da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B".

I terreni di cui trattasi figurano nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto.

Al riguardo va rilevato che la sig.ra Incarnato Maria Giuseppa, nata ad Accadia (FG) il 2.04.1959; è dagli anni 70 conduttrice di fatto del terreno innanzi specificato, e, seppur in assenza di un contratto di locazione, ha provveduto al regolare pagamento dei relativi canoni di fitto, la stessa, pertanto, deve considerarsi a tutti gli effetti il soggetto avente diritto all'acquisto del fondo, ai sensi dell'articolo 18 - comma 1 -della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall'Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5

Il sig.ra Incarnato Maria Giuseppa con istanza in data 24.08.2010 -acquisita agli atti d'ufficio in data 8.09.2010 al prot. n. AOO 108 17626 -ha chiesto l'acquisto del fondo rustico da lei stessa condotto.

L' Art.18 - comma 1 - della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall' Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, stabilisce altresì che per i terreni agricoli, come quello in esame, il prezzo di alienazione sia determinato "... in base ai valori Agricoli Medi fissati dalla commissione provinciale di cui all' articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell' istanza di acquisto e alla coltura in atto all' anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo ".

Ai sensi della Legge 241/90 e della Legge regionale 15/08 sulla trasparenza e partecipazione amministrativa, con nota prot. n. AOO - 108 - 17656 del 09.09.2010, la sede Provinciale del Servizio Demanio di Foggia ha trasmesso al sig.ra Incarnato Maria Giuseppa il prospetto riepilogativo di seguito riportato, riguardante la valutazione delle particelle che formano il fondo rustico, dal quale risulta che il prezzo di vendita è pari ad euro 585,72 determinato in base ai valori medi agricoli (V.A.M.) per l' anno 2008, a tutt' oggi ultimi pubblicati (B.U.R.P. del 06.08.2009 n.122) e dunque da rivalutarsi:

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	prezzo terreno	prezzo terreno ridotto 1/3
188	321	sem.	0.01.95	13.080,00	1,0075	13.211,78	257,63	171,75
188	322	sem.	0.04.70	13.080,00	1,0075	13.211,78	620,95	413,97
Totale Ha.			0.06.65				€ 878,58	€ 585,72

La sig.ra Incarnato Maria Giuseppa con lettera in data 04.10.2010 (acquisita agli atti d' ufficio in data 08.10.2010 al prot. AOO 108 19487) ha accettato il prezzo di acquisto pari ad euro 585,72 così come sopra determinato, impegnandosi a effettuare il pagamento in un' unica soluzione prima della stipula dell' atto di compravendita.

Atteso che:

- il fondo rustico così come in premessa identificato, è stato classificato tra i beni ex O.N.C. che possono essere alienati agli attuali conduttori, ai sensi dell' articolo 18 - comma 1 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall' Art. 1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5;
- la sig.ra Incarnato Maria Giuseppa, risulta l' attuale conduttrice del bene suddetto;
- la predetta ditta ha formalmente manifestato la volontà all' acquisto del fondo rustico e accettato il prezzo di euro 585,72 (euro cinquecentottanta-cinque/72) determinato secondo la procedura prevista dall' articolo 18 - comma 1 - della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, così come modificato dall' Art.1 della Legge regionale 25/02/2010, n. 5, per i suoli aventi natura agricola;

con il presente atto, al fine di poter procedere all' alienazione del bene di cui trattasi, si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di autorizzare la vendita a titolo oneroso dell' appezzamento in premessa identificato, in favore dell' avente diritto;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell' Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà sono a carico dei soggetti acquirenti;
- di fissare la modalità di pagamento del corrispettivo in un' unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S. M. I.

Il presente provvedimento comporterà un' entrata per la Regione Puglia di euro 585,72 da imputare sul capitolo del Bilancio Regionale n. 4091000 - "alienazione beni regionali" - codice SIOPE 4114.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo,

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario

foglio	p.lla	qualità	superficie Ha. Are Ca.	V.A.M. Anno 2008	coeff.riv 2010	V.A.M. rivalutato	prezzo totale	prezzo ridotto 1/3
188	321	Sem.	0.01.95	13.080,00	1,0075	13.211,78	257,63	171,75
188	322	Sem.	0.04.70	13.080,00	1,0075	13.211,78	620,95	413,97
Totale Ha.			0.06.65				€. 878,58	€. 585,72

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 585,72 (euro cinquecentottantacinque/72), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento, sono totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di qualsiasi incombenza a carico della Regione;
- di incaricare il dirigente pro-tempore del Servizio Regionale del Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato a Foggia il 18.09.1953, alla sottoscrizione dell'Atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal Notaio Rossella Sannoner del distretto di Foggia e Lucera, già nominato dall'acquirente, nonché all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene e la denominazione delle controparti;

istruttore, dal Responsabile P.O. della struttura provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'alienazione onerosa, a favore del sig.ra Incarnato Maria Giuseppa, nata ad Accadia (FG) il 2.04.1959, del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del comune di Foggia con i seguenti dati identificativi e valori di stima:

- di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patrimoniale - ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 84

Demanio Armentizio regionale - Tratturo "CANOSA MONTECARAFA"- Alienazione a titolo oneroso di suolo nel centro urbano di Canosa di Puglia (BT) - Ditta: germani Caracciolo.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione -avv. Michele Pelillo -sulla base dell'istruttoria espletata

dal competente Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dal responsabile P.O. "Pianificazione e valorizzazione" e dal Dirigente dello stesso Ufficio, nonché dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 giugno 1980 n°67 all'art. 1 recita: "I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono **demanio pubblico della Regione**".

La legge regionale 23 dicembre 2003 n°29, modificativa e integrativa della predetta norma, nel costituire il "**Parco dei tratturi della Puglia**", "in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca", prevede:

- all'art.2 -comma 1, che i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, hanno l'obbligo di redigere il "**Piano comunale dei tratturi (PCT)**".
- all'art. 2 -comma 2, che il predetto Piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
 - a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione;
 - b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
 - c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia;
- all'art. 4 -comma 2, che i tronchi tratturali di cui alla precedente lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e **previa deliberazione di giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione**, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;

- all'art.4 -comma 3 lett. b), che il prezzo di vendita, per i suoli diversi da quelli agricoli non migliorati, è costituito dal **valore attuale di mercato** stabilito dalla **Commissione regionale di valutazione** di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e s.m.i..

Il comune di Canosa di Puglia (BT), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 29/2003, acquisiti nella Conferenza dei servizi in data 05/03/2008 i pareri favorevoli e in particolare quelli vincolanti della Regione Puglia -Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 28 novembre 2008 ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, in particolare, l'assetto delle destinazioni funzionali innanzi specificati di cui alle richiamate lettere a), b), e c) dell'art. 2 - comma 2 della L.R. 29/2003.

Il signore Caracciolo Mario, in nome proprio e per conto dei germani Caracciolo Rosa, Saverio e Sabina, a seguito dell'approvazione del predetto Piano, ha presentato in data 26/01/2009 istanza di acquisto del suolo armentizio appartenente al Tratturo "Canosa Montecarafa", **classificato dallo stesso strumento alla lettera c) tra i tronchi tratturali alienabili**.

Detto terreno, identificato al catasto terreni di Canosa di Puglia al foglio di mappa 40 particelle 352,353,354,355,356 per una superficie complessiva di mq.3816,00, è attualmente in concessione alla ditta summenzionata con il vigente provvedimento dell'Ufficio Parco Tratturi n. 501 del 27/12/2001 per uso seminativo e fabbricati.

Con nota del 30/10/2009 (prot. n. 18499) il competente Ufficio Parco Tratturi di Foggia, accertato che la valutazione del suolo di che trattasi, non classificabile "agricolo non migliorato", rientra tra le modalità estimative previste dal richiamato art. 4 - comma 3 lett. b) della L.R. 29/2003, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione la determinazione del valore attuale del medesimo terreno.

La precitata Commissione con determinazione n°01 del 23/12/2009 ha fissato il valore del suolo in euro 43.300,00 (euro quarantatremilatrecento/00).

Il prezzo così determinato, con comunicazione del 04/2/2010, è stato formalmente accettato dalla ditta interessata, manifestando contestualmente la propria disponibilità all'acquisto.

In merito va precisato che il terreno oggetto della richiesta di acquisto, della superficie complessiva di mq. 3816,00, ricadente nel foglio di mappa n°40 del catasto terreni di Canosa di Puglia, risulta composto dalle seguenti particelle:

foglio di mappa 40 particella n. 352 di	ha. 0.00.91
foglio di mappa 40 particella n. 353 di	ha. 0.32.50
foglio di mappa 40 particella n. 354 di	ha. 0.00.26
foglio di mappa 40 particella n. 355 di	ha. 0.03.29
foglio di mappa 40 particella n. 356 di	ha. 0.01.20
totale superficie	Ha. 0.38.16

Atteso che:

- il suolo tratturale facente parte del Tratturo “Canosa Montecarafa”, così come innanzi individuato, è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del comune di Canosa di Puglia tra i tronchi tratturali contraddistinti alla lett. C) dell’art. 2 -comma 1 della L.R. 29/2003 e dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi dell’art. 4 - comma 2 della L.R. 29/2003;
- i germani Caracciolo Mario, Rosa, Saverio e Sabina, risultano i legittimi utilizzatori del bene suddetto in forza del vigente atto di concessione n. 501 del 27/12/2001 e, pertanto, aventi diritto all’acquisto della quota tratturale in esame;
- i summenzionati germani Caracciolo Mario, Rosa, Saverio e Sabina hanno formalmente manifestato la volontà all’acquisto del suolo e accettato il prezzo di euro 43.300,00 (euro quarantatremilatrecento/00) determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione;

con il presente atto si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di procedere, ai sensi dell’art. 4 - comma 2 della Legge regionale 29/2003, alla sdemanializzazione e autorizzazione alla vendita a titolo oneroso dell’appezzamento tratturale in premessa identificato, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcun interesse regionale;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’Atto di trasferimento;

- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà, sono a carico del soggetto acquirente;
- di fissare la modalità di pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S. M. I.

Il presente provvedimento comporterà un’entrata per la Regione Puglia di euro43.300,00 (euro quarantatremilatrecento/00) imputata sul capitolo 4091160 - proventi da alienazione beni tratturali art.8 l.r. 29/2003 collegato al capitolo di spesa n°3429 alienazione beni regionali -.

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’Art. 4 -comma 4, lett. K) della Legge regionale 7/97 e dell’art. 4 - comma 2 della Legge regionale 29/2003, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell’Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dal dirigente dell’Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di sdemanializzare e autorizzare, in quanto non ricorre nella fattispecie in esame alcun interesse regionale, l’alienazione a titolo oneroso del terreno armentizio appartenente al Tratturo “Canosa Montecarafa” e individuato al Catasto Terreni del

comune di Canosa di Puglia (BT) al foglio di mappa n°40 part. n. 352,353,354,355,356 della superficie complessiva di mq. 3816,00, ai germani Caracciolo Mario, Rosa, Saverio e Sabina, rappresentati dal sig. Caracciolo Mario, nato a Canosa di Puglia il 28/05/1956 ed ivi residente alla via gen. Armando Diaz n°27;

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 43.300,00 (euro quarantatremilatrecento/00), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento sono totalmente a carico del soggetto acquirente;
- di incaricare il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Parco Tratturi, rag. Michele Pesante, nato a Foggia il 02/03/1948, a intervenire per conto della Regione Puglia nella stipula dell'Atto pubblico di compravendita redatto da Notaio nominato dall'acquirente;
- di dare atto che il predetto dirigente potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le rettifiche di eventuali errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 85

Demanio Armentizio regionale -Tratturo "CANOSA MONTECARAFA" - Alienazione a titolo oneroso di suolo nel centro urbano di Canosa di Puglia (BT) - Ditta: Clam srl.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dal responsabile P.O. "Pianificazione e valorizzazione" e dal Dirigente dello stesso Ufficio,

nonché dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 giugno 1980 n°67 all'art. 1 recita : "I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono **demanio pubblico della Regione**".

La legge regionale 23 dicembre 2003 n°29, modificativa e integrativa della predetta norma, nel costituire il "**Parco Tratturi della Puglia**", " in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca", prevede:

- all'art.2 -comma 1, che i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, hanno l'obbligo di redigere il "**Piano comunale dei tratturi (PCT)**".
- all'art. 2 -comma 2, che il predetto Piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
 - a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione;
 - b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
 - c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia;
- all'art. 4 -comma 2, che i tronchi tratturali di cui alla precedente lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e **previa deliberazione di giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione**, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;
- all'art.4 -comma 3 lett. b), che il prezzo di vendita, per i suoli diversi da quelli agricoli non migliorati, è costituito dal **valore attuale di mercato** stabilito dalla **Commissione regionale di**

valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n.67 e s.m.i..

Il comune di Canosa di Puglia (BT), ai sensi dell'art.2 della L.R. 29/2003, acquisiti nella Conferenza dei servizi in data 05/03/2008 i pareri favorevoli delle amministrazioni partecipanti e in particolare quelli vincolanti della Regione Puglia -Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n°57 del 28 novembre 2008 ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, in particolare, l'assetto delle destinazioni funzionali innanzi specificati di cui alle richiamate lettere a), b), e c) dell'art. 2 - comma 2 della L. R. n. 29/2003.

La ditta "CLAM srl di Manuti Aldo", a seguito dell'approvazione del predetto Piano, ha presentato in data 13/02/2009 istanza di acquisto del suolo armentizio appartenente al Tratturo "Canosa Montecarafa", **classificato dallo stesso strumento alla lettera c) tra i tronchi tratturali alienabili.**

Detto terreno, identificato al catasto terreni di Canosa di Puglia al foglio di mappa 40 particella 350/parte ed esteso complessivamente ha. 0.04.40, è attualmente in concessione alla ditta summenzionata con il vigente provvedimento dell'Ufficio Parco Tratturi n°173 del 09/04/2009 per uso distributore di carburanti.

Con nota del 30/10/2009 (prot. n°18501) il competente Ufficio Parco Tratturi di Foggia, accertato che la valutazione del suolo di che trattasi, non classificabile " agricolo non migliorato", rientra tra le modalità estimative previste dal richiamato art.4 - comma 3 lett.b) della L.R. 29/2003, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione, la determinazione del valore attuale del medesimo terreno.

La precitata Commissione con determinazione n°3 del 23/12/2009 ha fissato il valore del suolo in euro 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00).

Il prezzo così determinato, con comunicazione del 11/2/2010, è stato formalmente accettato dalla ditta interessata, manifestando contestualmente la propria disponibilità all'acquisto.

In merito va precisato che il terreno oggetto dell'istanza di alienazione, a seguito di apposito fra-

zionamento (tipo mappale n.2010/563328), è risultato con i seguenti identificati catastali:

N.C.T. di Canosa di Puglia - foglio di mappa 40 - particella 582 della superficie complessiva di ha 0.04.40.

Atteso che:

- il suolo tratturale facente parte del Tratturo "Canosa Montecarafa", così come innanzi individuato, è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del comune di Canosa di Puglia tra i tronchi tratturali contraddistinti alla lett. c) dell'art.2 - comma 1 della L.R.29/2003 e dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi dell'art.4 - comma 2 della L.R. 29/2003 ;
- il Dr. Manuti Giorgio in qualità di Presidente della ditta "Clam srl del Dr. Manuti Aldo", con sede in Barletta alla via Alvisi n°28, risulta il legittimo utilizzatore del bene suddetto in forza del vigente atto di concessione n°173 del 09/04/2009 e, pertanto, avente diritto all'acquisto della quota tratturale in esame;
- Il summenzionato Dr. Manuti Giorgio ha formalmente manifestato la volontà all'acquisto del suolo, e accettato il prezzo di euro 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione;

Con il presente atto si propone alla Giunta regionale quanto segue :

- di procedere, ai sensi dell'art.4 - comma 2 della Legge regionale 29/2003, alla sdemanializzazione e autorizzazione alla vendita a titolo oneroso dell'appezzamento tratturale in premessa identificato, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcun interesse regionale ;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà, sono a carico del soggetto acquirente;

- di fissare le modalità di pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S. M. I.

Il presente provvedimento comporterà un'entrata per la Regione Puglia di euro 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) imputata sul capitolo 4091160 - proventi alienazione beni tratturali art. 8 l.r. 29/2003 collegato al capitolo di spesa n° 3429 alienazione beni regionale

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4 - comma 4, lett. K) della Legge regionale 7/97 e dell'Art. 4 - comma 2 della legge regionale 29/2003, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dal dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di sdemanializzare e autorizzare, in quanto non ricorre nella fattispecie in esame alcun interesse regionale, l'alienazione a titolo oneroso del terreno armentizio appartenente al Tratturo "Canosa Montecarafa" e individuato al Catasto Terreni del comune di Canosa di Puglia (BT) al foglio di mappa n° 40 part. n. 582 della superficie complessiva di mq. 440,00 al Dr. Manuti Giorgio,

nato a Trinitapoli il 30/091949, Presidente della ditta "Clam srl del Dr. Manuti Aldo" con sede in Barletta alla via Alvisi n°28;

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento sono totalmente a carico del soggetto acquirente;
- di incaricare il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Parco Tratturi, rag. Michele Pesante, nato a Foggia il 02/03/1948, a intervenire per conto della Regione Puglia nella stipula dell'Atto pubblico di compravendita redatto da Notaio nominato dall'acquirente;
- di dare atto che il predetto dirigente potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le rettifiche di eventuali errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 86

Demanio Armentizio regionale - Tratturo "CANOSA RUVO" in Canosa di Puglia (BT) Alienazione a titolo oneroso - Ditta: Giardino del Mago snc di Di Nunno Francesco.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dal responsabile P.O. "Pianificazione e valorizzazione" e dal Dirigente dello stesso Ufficio, nonché dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 giugno 1980 n°67 all'art. 1 recita : "I tratturi di Puglia, in quanto direttamente

strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono **demanio pubblico della Regione**".

La legge regionale 23 dicembre 2003 n°29 , modificativa e integrativa della predetta norma, nel costituire il "**Parco Tratturi della Puglia** ", " in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca", prevede:

- all'art.2 -comma 1, che i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, hanno l'obbligo di redigere il "**Piano comunale dei tratturi (PCT)**".
- all'art. 2 -comma 2, che il predetto Piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
 - a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione;
 - b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
 - c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia;
- all'art. 4 -comma 2, che i tronchi tratturali di cui alla precedente lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e **previa deliberazione di giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione**, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;
- all'art.4 -comma 3 lett. b), che il prezzo di vendita, per i suoli diversi da quelli agricoli non migliorati, è costituito dal **valore attuale di mercato** stabilito dalla **Commissione regionale di valutazione** di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n.67 e s.m.i..

Il comune di Canosa di Puglia (BT), ai sensi dell'art.2 comma 7 della L.R. 29/2003, acquisiti nella

Conferenza dei servizi in data 05/03/2008 i pareri favorevoli delle amministrazioni partecipanti e in particolare quelli vincolanti della Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n°57 del 28 novembre 2008 ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, in particolare, l'assetto delle destinazioni funzionali innanzi specificati di cui alle richiamate lettere a), b), e c) dell'art. 2 - comma 2 della L.R. n. 29/2003.

La ditta "Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco & C.", a seguito dell'approvazione del predetto Piano, ha presentato in data 3/3/2009 istanza di acquisto del suolo armentizio appartenente al Tratturo "Canosa Ruvo", **classificato dallo stesso strumento alla lettera c) tra i tronchi tratturali alienabili**.

Detto terreno, identificato al catasto terreni di Canosa di Puglia al foglio di mappa 55 particella 185/parte ed esteso complessivamente ha. 0.31.63, è attualmente in concessione alla ditta summenzionata con il vigente provvedimento dell'Ufficio Parco Tratturi n°4 del 25/02/2003 per uso piazzale e seminativo.

Con nota del 30/10/2009 (prot. n°18500) il competente Ufficio Parco Tratturi di Foggia, accertato che la valutazione del suolo di che trattasi, non classificabile " agricolo non migliorato", rientra tra le modalità estimative previste dal richiamato art.4 - comma 3 lett.b) della L.R. 29/2003, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione, la determinazione del valore attuale del medesimo terreno.

La precitata Commissione con determinazione n°2 del 23/12/2009 ha fissato il valore del suolo in euro 34.860,00 (euro trentaquattromilaottocentosessanta/00).

Il prezzo così determinato, con comunicazione del 15/2/2010, è stato formalmente accettato dalla ditta interessata, manifestando contestualmente la propria disponibilità all'acquisto.

In merito va precisato che il terreno oggetto dell'istanza di alienazione, a seguito di apposito frazionamento (tipo mappale n.2010/442818), è risultato con i seguenti identificati catastali:

N.C.T. di Canosa di Puglia - foglio di mappa 55 - particella 896 della superficie complessiva di ha 0.31.63.

Atteso che:

- il suolo tratturale facente parte del “Tratturo Canosa Ruvo”, così come innanzi individuato, è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del comune di Canosa di Puglia tra i tronchi tratturali contraddistinti alla lett. c) dell’art.2 - comma 1 della L.R.29/2003 e dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi dell’art.4 - comma 2 della L.R. 29/2003 ;
- il sig. Di Nunno Francesco in qualità di amministratore unico della ditta “Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco & C.”, con sede in Canosa di Puglia alla via Corsica n°184, risulta il legittimo utilizzatore del bene suddetto in forza del vigente atto di concessione n°04 del 25/02/2003 e, pertanto, avente diritto all’acquisto della quota tratturale in esame;
- Il summenzionato sig. Di Nunno Francesco ha formalmente manifestato la volontà all’acquisto del suolo e accettato il prezzo di euro 34.860,00 (euro trentaquattromilaottocentosessanta/00) determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione;

Con il presente atto si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di procedere ai sensi dell’art.4 - comma 2 della Legge regionale 29/2003, alla sdemanializzazione e autorizzazione alla vendita a titolo oneroso dell’appezzamento tratturale in premessa identificato, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcun interesse regionale;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al passaggio di proprietà, sono a carico del soggetto acquirente.
- di fissare le modalità di pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S. M. I.**

Il presente provvedimento comporterà un’entrata per la Regione Puglia di euro34.860,00 (euro trentaquattromilaottocentosessanta/00) imputata sul capitolo 4091160 - proventi alienazione beni tratturali art. 8 l.r. 29/2003 collegato al capitolo di spesa n° 3429 alienazione beni regionali.

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’Art. 4 -comma 4, lett. K) della Legge regionale 7/97 e dell’Art. 4 - comma 2 della legge regionale 29/2003, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell’Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dal dirigente dell’Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di sdemanializzare e autorizzare , in quanto non ricorre nella fattispecie in esame alcun interesse regionale, l’alienazione a titolo oneroso del terreno armentizio appartenente al Tratturo “Canosa Ruvo” e individuato al Catasto Terreni del comune di Canosa di Puglia (BT) al foglio di mappa n. 55 part. n. 896 della superficie complessiva di mq. 3163,00 al sig. Di Nunno Francesco, nato a Canosa di Puglia (BT) il 05/01/1945, amministratore unico della ditta “Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco & C.” con sede in Canosa di Puglia alla via Corsica n°184;

- di prendere atto che il prezzo di vendita per l'acquisto del terreno di cui trattasi è pari a euro 34.860,00 (euro trentaquattromilaottocentesanta/00), da versarsi in un'unica soluzione e che tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula dell'atto di trasferimento sono totalmente a carico del soggetto acquirente;
- di incaricare il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Parco Tratturi, rag. Michele Pesante, nato a Foggia il 02/03/1948, a intervenire per conto della Regione Puglia nella stipula dell'Atto pubblico di compravendita redatto da Notaio nominato dall'acquirente;
- di dare atto che il predetto dirigente potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le rettifiche di eventuali errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 87

Adesione della Regione Puglia al Progetto Interregionale "VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI ALTA FORMAZIONE" - Approvazione schema di "Protocollo d'Intesa".

L'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, Prof. ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'asse V del PO Puglia FSE 2007/2013, confermata dal Dirigente dell'ufficio Programmazione e Attuazione delle Attività Finanziarie e dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 036 concernente la "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013*";

Visto il Quadro Strategico nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione europea il 13 luglio 2007 che nel macro obiettivo sviluppare i circuiti della conoscenza, alla priorità 1 relativa al miglioramento e valorizzazione delle risorse umane, rimarca la necessità di sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore. Ciò ai fini di aumentare la competitività, attraverso il potenziamento di specifici percorsi di alta formazione, la razionalizzazione di quelli esistenti e la promozione della mobilità;

Visto il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del 27/03/2007 nel Dirigente pro-tempore del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;

Vista la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

Vista la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “*Riforma della Formazione Professionale*” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “*Misure urgenti in materia di Formazione Professionale*”.

Preso atto:

- che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha indicato un obiettivo strategico per l’Unione Europea: “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”;
- che le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio il 14 novembre 2006, sottolineano che lo sviluppo di sistemi di istruzione efficienti ed equi di elevata qualità, contribuisce considerevolmente a ridurre i rischi della disoccupazione, dell’esclusione sociale e dello spreco del potenziale umano in un’economia moderna basata sulla conoscenza (GU C 298 del 18.12.2006);
- che le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 (Doc. 7224/07), sottolineano che il “triangolo della conoscenza” (istruzione ricerca e innovazione) svolge un ruolo essenziale nel promuovere la crescita e l’occupazione;
- che il Consiglio dell’Unione Europea nella risoluzione del 15 novembre 2007 invita gli Stati membri e la Commissione a rilevare il contributo dell’istruzione e della formazione non solo nella promozione dell’occupazione, della competitività e dell’innovazione, ma anche, tra gli altri, nell’incentivazione della cittadinanza attiva e della realizzazione personale;
- che il Quadro Strategico nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea il 13 luglio 2007, nel macro obiettivo Sviluppare i circuiti della conoscenza - Priorità 1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane, rimarca la

necessità di sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore, ai fini di aumentare la competitività, attraverso il potenziamento di specifici percorsi di alta formazione, la razionalizzazione di quelli esistenti e la promozione della mobilità.

Dato atto:

- che il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo “sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte”;
- che i Programmi Operativi FSE 2007/2013 delle Regioni e delle Province Autonome prevedono la possibilità di realizzare progetti transnazionali e interregionali.

Richiamati:

- il progetto interregionale “Migliorare la qualità e l’efficacia del sistema dei voucher formativi e di servizi”, realizzato, a partire dal 2003, dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano e da tredici Regioni e finalizzato a definire ambiti operativi e modalità di impostazione di attività realizzate o da realizzare mediante il sistema dei voucher;
- il progetto interregionale “Riconoscimento reciproco dei voucher per l’alta formazione”, avviato nel 2006, con il quale le dieci Regioni aderenti hanno posto le basi per la creazione di un sistema integrato per l’Alta formazione, condiviso regole comuni per conseguire il riconoscimento reciproco dei voucher di alta formazione e concordato la creazione di un Catalogo interregionale a supporto della loro erogazione;
- il progetto “Catalogo interregionale di Alta Formazione a supporto dell’erogazione di voucher formativi ed altri servizi collegati”, attivo dal 2007 e finanziato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, finalizzato a dotare le Regioni aderenti di uno strumento condiviso in grado di unificare su base comune i dispositivi esistenti e garantire nei confronti dell’utenza adeguati standard di qualità.

Considerato:

- che a seguito della richiesta di adesione del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome con nota n.2707/08 coord. del 29.09.2008, quattordici Regioni hanno manifestato la propria volontà di proseguire nella programmazione FSE 2007-2013 con le suddette iniziative, sottolineato la positività dell'esperienza nel suo complesso, anche in termini di proficua collaborazione interistituzionale, e, al contempo, la validità degli esiti conseguiti e dei servizi e degli strumenti resi disponibili;
- che tali Regioni condividono, nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri Programmi operativi 2007-2013, la volontà di collaborare per rafforzare il sistema dell'alta formazione, facilitare e promuovere la mobilità e lo sviluppo della cooperazione interregionale e interistituzionale, nonché favorire gli interventi centrati sui bisogni dei cittadini;
- che tali Regioni hanno condiviso, a seguito dell'incontro tenutosi presso la Regione Veneto in data 30 ottobre 2008, lo Schema del Protocollo di Intesa relativo al progetto interregionale "**Verso un sistema integrato di alta formazione**", di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- che con n. prot. n. 2311/SI del 25 novembre 2008, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE ha trasmesso la versione definitiva dello schema di protocollo d'intesa del progetto.

Ritenuto:

- di dover approvare l'adesione della Regione Puglia al progetto interregionale "**Verso un sistema integrato di alta formazione**", peraltro espressa a suo tempo con note del dirigenziali prot. n. 34/7455/FP del 14.10.2008 e prot. n. 34/4871/FP del 30.10.2009;
- di aderire al progetto interregionale "**Verso un sistema integrato di alta formazione**", le cui azioni sono finalizzate a collaborare in materia di alta formazione e a sviluppare l'implementazione del Catalogo interregionale di alta formazione, a partire dal modello organizzativo e gestionale già condiviso e sperimentato nella precedente esperienza, così come specificato nel relativo schema di protocollo d'intesa di cui

all'allegato A), che con il presente atto si approva quale parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che alla sottoscrizione del protocollo citato provvederà l'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Professionale all'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione del sopra citato progetto;
- di individuare quale referente della Regione Puglia presso il *Comitato Tecnico* del progetto, l'avv. *Costanza Moreo* Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Attuazione Attività Formative e la dott.ssa *Maria Rosaria Montagano*, responsabile dell'Asse V del P.O. Puglia FSE Transnazionalità e Interregionalità, in qualità di supplente.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa a carico del bilancio regionale 2011 di euro 3.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'Asse V "*Transnazionalità ed Interregionalità*" del P.O. Puglia FSE 2007/2013 come di seguito indicato:

- cap. 1155500 / R.S. 2008 euro 2.389.833,15 (quota FSE e Stato, pari al 90%)
- cap. 1155500/ R.S. 2009 euro 310.166,85 (quota FSE e Stato, pari al 90%)
- cap. 1155510 / R.S. 2008 euro 300.000,00 (quota Regione, pari al 10%)

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale provvederà all'impegno di spesa con proprio atto da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

I fondi di cui al presente atto sono stati accertati nei capitoli di entrata n. 2052800 (FSE) e n. 2053000 (Stato).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa citate e qui integralmente richiamate:

- di aderire al progetto interregionale “Verso un sistema integrato di alta formazione”, le cui azioni sono finalizzate a collaborare in materia di **alta formazione** e a sviluppare l'implementazione del *Catalogo interregionale di Alta formazione*, a partire dal modello organizzativo e gestionale già condiviso e sperimentato nella precedente esperienza, così come specificato nel relativo **schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A**), che con il presente atto si

approva quale parte integrante della presente deliberazione;

- di procedere alla sottoscrizione, da parte dell'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, del predetto protocollo di intesa;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Professionale all'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione del sopra citato progetto;
- di individuare, quale referente della Regione Puglia presso il *Comitato Tecnico* del progetto, l'Avv. *Costanza Moreo*, Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Attuazione delle Attività Finanziarie, e la dott.ssa *Maria Rosaria Montano*, responsabile dell'Asse V del P.O. Puglia FSE Transnazionalità e Interregionalità in qualità di supplente;
- di pubblicare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta Regionale, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
INTERREGIONALE
"VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI ALTA FORMAZIONE"**

Le Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri Programmi operativi 2007-2013 e di rafforzare il sistema dell'alta formazione, allo scopo facilitare e promuovere la mobilità e lo sviluppo della cooperazione interregionale e interistituzionale, nonché favorire gli interventi centrati sui bisogni dei cittadini

Premesso

- che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha indicato un obiettivo strategico per l'Unione Europea: "diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo"
- che le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio il 14 novembre 2006, sottolineano che lo sviluppo di sistemi di istruzione efficienti ed equi di elevata qualità, contribuisce considerevolmente a ridurre i rischi della disoccupazione, dell'esclusione sociale e dello spreco del potenziale umano in un'economia moderna basata sulla conoscenza (GU C 298 dell'8.12.2006)
- che le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 (Doc. 7224/07), sottolineano che il "triangolo della conoscenza" (istruzione ricerca e innovazione) svolge un ruolo essenziale nel promuovere la crescita e l'occupazione
- che il Consiglio dell'Unione Europea nella risoluzione del 15 novembre 2007 invita gli Stati membri e la Commissione a rilevare il contributo dell'istruzione e della formazione non solo nella promozione dell'occupazione, della competitività e dell'innovazione, ma anche, tra gli altri, all'incentivazione della cittadinanza attiva e della realizzazione personale

Visto

- il Quadro Strategico nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea il 13 luglio 2007 che nel macro obiettivo *sviluppare i circuiti della conoscenza*, alla priorità 1 relativa al *miglioramento e valorizzazione delle risorse umane*, rimarca la necessità di sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore. Ciò ai fini di aumentare la competitività, attraverso il potenziamento di specifici percorsi di alta formazione, la razionalizzazione di quelli esistenti e la promozione della mobilità

Considerato

- che attraverso la realizzazione del progetto interregionale "Riconoscimento reciproco dei voucher per l'alta formazione" e la realizzazione del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali dal titolo "Catalogo interregionale per l'alta formazione" le Regioni hanno condiviso regole comuni per conseguire il riconoscimento reciproco dei voucher di alta formazione e unificato i dispositivi esistenti

- che tutte le Regioni hanno confermato la volontà di proseguire con l'iniziativa, hanno sottolineato la positività dell'esperienza nel suo complesso, anche in termini di proficua collaborazione interistituzionale, e, al contempo, la validità degli esiti conseguiti e dei servizi e degli strumenti resi disponibili.

Tenuto conto:

- che il regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo "sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte"
- che nella nuova programmazione 2007-2013, la cooperazione interregionale e transnazionale è parte integrante del FSE da realizzare mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato;
- che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo prevedono nei propri Programmi Operativi linee d'intervento nell'ambito del miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione aventi come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza
- che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo danno particolare priorità alla realizzazione di strategie mirate alla promozione di misure attive e preventive, che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani di azioni individuali ed un sostegno personalizzato, quali la formazione "su misura" e la mobilità

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Regioni aderenti al presente protocollo d'intesa si impegnano a collaborare in materia di **alta formazione** per:

- la realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere, sostenere e rafforzare la cooperazione interregionale e interistituzionale al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale
- promuovere l'accesso individuale all'alta formazione
- rafforzare le politiche, i sistemi e le prassi in tema di alta formazione
- promuovere lo scambio di modelli e metodi e definire criteri e principi qualitativi comuni
- valorizzare la trasparenza dell'azione amministrativa tramite la razionalizzazione degli strumenti e delle reti di informazione ponendole in un unico quadro definito all'interno del *Catalogo interregionale di alta formazione*
- semplificare le procedure di gestione
- migliorare la qualità e l'attrattività dell'alta formazione
- garantire l'operatività del Catalogo interregionale di Alta formazione

Tale collaborazione sarà sostenuta attraverso la realizzazione di un progetto interregionale comune denominato "***Verso un sistema integrato di alta formazione***", le cui azioni sono finalizzate a facilitare la creazione di una rete tra i soggetti coinvolti sul tema e a sviluppare l'implementazione del *Catalogo interregionale di Alta formazione*, a partire dal modello organizzativo e gestionale già condiviso e sperimentato nella precedente esperienza.

Le Regioni concordano nell'individuare la Regione Veneto come Amministrazione capofila del suddetto progetto interregionale.

Per le attività connesse all'implementazione del suddetto Catalogo, le Regioni si impegnano a:

- garantire l'operatività del Catalogo interregionale fornendo informazioni, materiali, risorse umane e finanziarie e quant'altro serva alla sua implementazione, rispettando le scadenze fissate dal programma di lavoro concordato, accettando che, in caso di mancato rispetto delle stesse, si proceda sulla base di documenti condivisi e validati dalle altre Regioni nei termini fissati
- utilizzare il Catalogo interregionale per le azioni finanziate mediante l'erogazione di voucher di alta formazione
- collaborare per garantire la diffusione dell'iniziativa nell'ambito del proprio territorio regionale e l'efficacia delle azioni promozionali.

La Regione Veneto, in qualità di Amministrazione capofila, si impegna ad avviare le procedure di attuazione connesse all'erogazione dei finanziamenti che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni o eventuali altri soggetti, rendono disponibili per tale fine. I trasferimenti di risorse alla Regione Capofila saranno regolati da apposite convenzioni.

Articolo 2 – Governance

Viene costituito un apposito Comitato Tecnico responsabile delle attività di collaborazione avviate nell'ambito della presente intesa. Tale Comitato è composto dai dirigenti, o dai funzionari da questi delegati, competenti per materia e rappresentativi di ciascuna delle Regioni aderenti, e al quale sono affidati i seguenti compiti:

1. indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati;
2. condividere strumenti, pratiche e conoscenze in tema di alta formazione e mobilità dei lavoratori e degli studenti
3. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
4. individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio di prodotti e servizi comuni di interesse interregionale;
5. organizzare i lavori del progetto anche attraverso l'attivazione di Gruppi di lavoro specifici per le linee d'intervento decise e condivise

Il Comitato Tecnico potrà eventualmente avvalersi di esperti, individuati dalle Regioni aderenti.

I compiti di segreteria tecnica e organizzativa relativi alla collaborazione interregionale nonché di supporto alle attività del Comitato Tecnico vengono affidati all'Associazione *Tecnostruttura delle Regioni* per il FSE, con sede in Roma, via Volturno 58.

Articolo 3 – Aspetti finanziari

Le attività di cui al presente protocollo saranno sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse FSE della programmazione 2007-2013 e altre eventuali risorse nazionali o regionali.

Ogni Regione si assume gli oneri finanziari connessi all'erogazione dei voucher di alta formazione e di eventuali altre attività realizzate nell'ambito del presente protocollo e condivise dal Comitato Tecnico.

Articolo 4 – Durata e validità

Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della programmazione 2007-2013, e potrà, se necessario, essere revisionato, su proposta del Comitato Tecnico.

Le Regioni aderenti al presente protocollo d'intesa concordano altresì di attivarsi per favorire l'estensione del presente Protocollo a nuovi partner interessati, ai fini di ampliare la rete e di promuoverne la collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aperto alla firma in Roma, il 14 aprile 2009

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Sicilia

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto

The image shows a series of horizontal lines representing signature lines for various Italian regions. Each line has a handwritten signature written on it. The signatures are in black ink and vary in style, from cursive to more formal. The regions listed on the left correspond to these signatures: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, and Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 102

Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata”. Ratifica del progetto e approvazione schemi di convenzione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio -Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

VISTO:

- che la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato “Rete Natura 2000”, finalizzato alla tutela delle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409;
- che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C111 del 15.05.2009 è stato pubblicato l'invito della Commissione europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE+ 2009;
- che con nota prot. n. 11062 del 25.09.2009 la Regione Puglia ha presentato al MATTM, al fine della successiva trasmissione alla Commissione Europea, la candidatura, sulla linea LIFE+ Natura e Biodiversità, del progetto denominato “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”, in sintesi “LIFE+ Zone umide sipontine”, dell'importo complessivo di euro 3.403.850/00, di cui il 75% a carico dell'Unione europea e il 25% a carico dei proponenti, e della durata temporale dal 01/09/2010 al 30/06/2016;
- che con note n. ENV/E-3 Ares (2010) 106349 del 17/03/2010 e n. ENV/E3 Ares (2010) 187729 del 19/04/2010 la Commissione ha richiesto di inviare tramite e-mail alcune modifiche alla proposta presentata;
- che con e-mail del 30 aprile 2010 la Regione Puglia ha provveduto ad apportare le modifiche richieste e a trasmettere in tempo utile la proposta rivista;

- che con nota n. ENV/E-3 Ares (2010) 245445 del 19/05/2010 la Commissione ha comunicato l'approvazione della proposta rivista, a cui è stata attribuita la sigla identificativa “LIFE09 NAT/IT/000150”, per un importo definitivamente rideterminato di euro 3.181.825/00 di cui euro 2.365.368/00, a carico dell'Unione europea ed euro 816.457/00, a carico dei proponenti. La quota a carico della Regione Puglia è fissata in Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);
- che con nota n. Ares (2010) 317992 del 04.08.2010 la Commissione europea ha inviato tre copie dell'accordo di cofinanziamento, con la richiesta di sottoscrizione da parte della Regione Puglia;
- che con nota n. 11017 del 11.08.2010 la Regione Puglia ha inviato alla Commissione europea le copie debitamente firmate dell'accordo di cofinanziamento;
- che con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010 la Commissione europea ha trasmesso una copia dell'accordo di cofinanziamento sottoscritta da entrambe le parti;

CONSIDERATO

- che il progetto si sviluppa attraverso il tavolo di partenariato costituito dal beneficiario coordinatore (Regione Puglia, Assessorato alla Qualità del Territorio, Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità), dai beneficiari associati (Consorzio per la Bonifica della Capitanata; Oasi Lago Salso S.p.A.; Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s.) e dal cofinanziatore (Provincia di Foggia), oltre che dalle autorità competenti che sostengono la proposta (Corpo Forestale dello Stato, Comune di Manfredonia, Federparchi, Ministero dell'Ambiente, Parco Nazionale del Gargano), i quali hanno tutti sottoscritto le relative schede di adesione allegate al progetto;
- che, in base al progetto approvato e alle disposizioni comuni che regolano il finanziamento LIFE, il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di progetto di propria competenza, sostenendone le spese, mentre i cofinanziatori non sono responsabili di azioni ma devono garantire solo la copertura finanziaria;
- che pertanto la Regione Puglia, in qualità di beneficiario coordinatore, durante il corso del progetto

- dovrà percepire le quote di cofinanziamento a carico dell'Unione europea e dei soggetti cofinanziatori e provvedere alla erogazione di tali risorse economiche ai beneficiari associati nella misura prevista dal progetto;
- che il contributo economico previsto a carico della Regione Puglia è pari ad euro 350.000/00, da sostenere durante l'arco temporale del progetto (01 settembre 2010 -30 giugno 2016) e secondo le disposizioni comuni che regolano il finanziamento LIFE;
 - che il progetto si considera avviato alla data di sottoscrizione della convenzione;
 - vista la D.G.R. n. 2645 del 30.11.10 "DGR nn.1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007; 1935/2008 e 894/2009; 2013/2009 - Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Aggiornamento" con la quale è stato approvato l'aggiornamento del P.T.A. ed è stata programmata la linea di intervento 2 h "Supporto alla partecipazione di progetti comunitari", che prevede tra le azioni ammissibili, il sostegno a progetti comunitari innovativi nel settore della tutela della natura e della biodiversità;
 - considerato che il progetto LIFE + della presente proposta di deliberazione attiene la tutela e conservazione della biodiversità nella Regione puglia;
 - considerato che la Commissione Europea ha già erogato un primo acconto di Euro 946.147,20 il 23.08.2010 reversale n. 7216/2010, accertamento n. 370 sul capitolo n. 6153300;

RITENUTO

- di prendere atto ed approvare il progetto LIFE09 NAT/IT/000150 "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata", ammesso a finanziamento comunitario e conclusivamente definito, per un importo complessivo di euro 3.181.825,00 di cui euro 2.365.368,00, a carico dell'Unione europea ed euro 816.457,00, a carico dei proponenti;
- di approvare la relazione "Progetto LIFE09 NAT/IT/000150" ed il relativo quadro economico, allegato 1 del presente provvedimento per farne parte integrante;
- di prendere atto e ratificare l'accordo di cofinanziamento sottoscritto con la Commissione Europea;
- di approvare lo schema di protocollo d'intesa per la costituzione della struttura di coordinamento prevista dall'azione A1 del progetto (*all. 2*);
- di approvare gli schemi di convenzione con i beneficiari associati (*all. 3*) e con i cofinanziatori (*all. 4*);
- di assicurare la quota di cofinanziamento pari ad euro 816.457,00 così suddivisi:
 - euro 350'000,00 a carico della Regione Puglia a valere sulle risorse del capitolo 611067 della linea di intervento 2 h del P.T.A. come da ultimo aggiornamento con D.G.R. n. 2645/2010 "DGR nn.1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007; 1935/2008 e 894/2009; 2013/2009 - Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Aggiornamento";
 - euro 280.000,00 a carico della Provincia di Foggia in qualità di cofinanziatore,
 - euro 186.457,00 a carico dei beneficiari associati quale quota di partecipazione alla spesa.
- di dover istituire nel corrente bilancio vincolato regionale:
 1. nell'ambito della U.P.B. 04.03.13 Parchi e Aree Protette il capitolo di entrata n.2032345.così denominato
"Quota di cofinanziamento della U.E. per Attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata"
 2. nell'ambito della U.P.B. 04.03.13 Parchi e Aree Protette il capitolo di entrata n. 2032346.così denominato
"Quota di cofinanziamento della Provincia di Foggia. per Attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata"
 3. e nell'ambito della U.P.B. 09.06.01 Parchi e Aree Protette il dedicato connesso capitolo di spesa n.611069 così denominato **"Trasferimenti agli Enti beneficiari per l'attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata"**.

4. Variazioni al Bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 42 comma 1 della L.R. 28/2001 e art.13 della L.R. n. 20/2010:

Previsioni di Competenza e Cassa 2011 parte entrata

Capitolo di Entrata n. 2032345	Stanziamento - Competenza e Cassa Euro 2.365.368,00
Capitolo di Entrata n.2032346	Stanziamento - Competenza e Cassa Euro 280.000,00

Previsioni di Competenza e Cassa 2011 parte spesa

Capitolo di Uscita n.611069	Stanziamento - Competenza e Cassa Euro 2.645.368,00
-----------------------------	--

5. di dover trasferire la somma di Euro 946.147,20, già accreditata dalla Commissione Europea il 23.08.2010 reversale n. 7216/2010, accertamento n. 370 sul capitolo n. 6153300, sul capitolo di entrata n. 2032345, di cui al precedente comma;
6. di dover nominare un responsabile del progetto di che trattasi al fine dell'attuazione dello stesso;

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Istituzione nel corrente bilancio vincolato regionale nell'ambito della U.P.B. 04.03.13 Parchi e Aree Protette il capitolo di entrata n. 2032345 così denominato "**Quota di cofinanziamento della U.E. per Attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata**" e il capitolo di entrata n. 2032346 così denominato "**Quota di cofinanziamento della Provincia di Foggia. per Attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata.**"

Istituzione del capitolo di spesa n.611069 così denominato "**Trasferimenti agli Enti beneficiari per l'attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di**

conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata".

Variazione al Bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 42 comma 1 L.R. 42/2001 e art. 13 L.R. 20/2010 Regularizzazione contabile della somma di Euro 946.147,20, già accreditata dalla Commissione Europea il 23.08.2010 reversale n. 7216/2010, accertamento n. 370 sul capitolo n. 6153300, sul capitolo di entrata n. 2032345. La copertura del cofinanziamento regionale per far fronte all'impegno di euro 350.000,00 IVA inclusa è garantito dalla dotazione finanziaria del capitolo 611067 (UPB 09.06.02), residui anno 2010 .

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

letta la relazione del Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità che qui si intende integralmente riportata (Allegato 1);

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore L'Assessore alla Qualità del territorio - Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, prof.ssa Angela Barbanente;

Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare il progetto LIFE09 NAT/IT/000150 “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”, ammesso a finanziamento comunitario e conclusivamente definito, per un importo complessivo di euro 3.181.825,00 di cui euro 2.365.368,00, a carico dell’Unione europea ed euro 816.457,00, a carico dei proponenti come specificato nella premessa;
2. di approvare la relazione “Progetto LIFE09 NAT/IT/000150” ed il relativo quadro economico, allegato 1 del presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di prendere atto e ratificare l’accordo di cofinanziamento sottoscritto con la Commissione Europea;
4. di approvare lo schema di protocollo d’intesa per la costituzione della struttura di coordinamento prevista dall’azione A1 del progetto (*all. 2*);
5. di approvare gli schemi di convenzione con i beneficiari associati (*all. 3*) e con i cofinanziatori (*all. 4*);
6. di istituire nell’ambito della U.P.B. 04.03.13 Parchi e Aree Protette il capitolo di entrata n.2032345.così denominato “Quota di cofinanziamento della U.E. per Attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata”
7. di istituire nell’ambito della U.P.B. 04.03.13 Parchi e Aree Protette il capitolo di entrata n. 2032346.così denominato “Quota di cofinanziamento della Provincia di Foggia. per Attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 -Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel
8. di effettuare la regolarizzazione contabile della somma di Euro 946.147,20, già accreditata dalla Commissione Europea il 23.08.2010 reversale n. 7216/2010, accertamento n. 370 sul capitolo n. 6153300, sul capitolo di entrata n. 2032345;
9. di istituire nell’ambito della U.P.B. 09.06.01 Parchi e Aree Protette il capitolo di spesa n.611069 così denominato “Trasferimenti agli Enti beneficiari per l’attuazione Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 - Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata “. SIC Zone Umide della Capitanata”;
10. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art. 42 comma 1 L.R. 42/2001 e art. 13 L.R. 20/2010;
11. di assicurare la quota di cofinanziamento a carico della Regione Puglia pari ad Euro 350’000,00, a valere sulle risorse del capitolo 611067 - residui anno 2010 della linea di intervento 2 h del P.T.A. come da ultimo aggiornamento con D.G.R. n. 2645/2010 “DGR nn.1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007; 1935/2008 e 894/2009; 2013/2009 - Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente. Aggiornamento”;
12. di nominare quale responsabile del progetto il dott. Giovanni Zaccaria, funzionario dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, al quale è affidata l’attuazione tecnica del progetto;
13. di dare mandato al Dirigente del Servizio Ecologia di adottare i successivi atti contabili entro il corrente esercizio finanziario;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

*Allegato 1***Relazione Progetto LIFE 09 NAT/IT/000150**

Il programma LIFE

Il programma comunitario di finanziamento LIFE nasce nel 1992 per contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica comunitaria in materia ambientale e, in particolare per la conservazione della natura, per contribuire alla protezione degli habitat e delle specie interessate dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 79/409/CEE Uccelli selvatici che costituiscono, quindi, i documenti di riferimento anche per la partecipazione al programma finanziario.

A partire dal 2000 è stata individuata una linea specifica LIFE-Natura e ciò ha aumentato l'efficacia e l'efficienza dello strumento nel settore, dando rilievo inoltre all'importanza delle rotte migratorie e delle zone cuscinetto per la conservazione della biodiversità oltre che all'implementazione della tutela delle specie e degli habitat comunitari.

In Italia lo strumento ha giocato una parte importante per l'attuazione delle politiche di conservazione, basti ricordare - a titolo esemplificativo - i risultati raggiunti nella ripopolazione del Lupo in tutta Italia, per la reintroduzione dell'Orso sulle Alpi orientali, per il reintegro e la protezione del Camoscio appenninico e della Tartaruga marina.

LIFE+ è lo strumento finanziario europeo per l'ambiente per il periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La base giuridica di LIFE+ è il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L149 del 9 giugno 2007.

LIFE+ è aperto a organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati registrati nell'Unione europea. Le proposte di progetto possono essere sottoposte da un unico beneficiario o da un partenariato che comprende un beneficiario incaricato del coordinamento e uno o più beneficiari associati. I beneficiari possono essere nazionali o transnazionali, ma le azioni dovranno svolgersi esclusivamente all'interno del territorio dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

In base ai rispettivi obblighi e ruoli, i progetti LIFE possono avere più tipi di partecipanti, che collaborano alla realizzazione e/o al finanziamento necessario:

- il beneficiario coordinatore
- i beneficiari associati
- i cofinanziatori (diversi dal finanziamento Comunitario).

Il beneficiario coordinatore è l'unico responsabile legale e finanziario per la realizzazione del progetto, nei confronti della Commissione. Per la Commissione, il beneficiario è l'unico punto di contatto e il solo, tra i partecipanti, a riferire direttamente sugli sviluppi tecnici e finanziari.

Il beneficiario coordinatore riceve il contributo finanziario della Commissione e assicura, nel caso di partenariato, la ripartizione del contributo finanziario, così come stabilito negli accordi intervenuti tra i beneficiari associati.

Il beneficiario coordinatore deve essere direttamente impegnato nella realizzazione tecnica del progetto e nella diffusione dei risultati dello stesso; inoltre deve sostenerne parte dei costi (co-finanziamento).

I beneficiari associati svolgono uno o più dei compiti correlati con la realizzazione del progetto e ognuno si fa carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento). Essi devono fornire al beneficiario coordinatore, responsabile del rapporto tecnico e finanziario, tutti i documenti necessari per la loro realizzazione.

I cofinanziatori contribuiscono al progetto con risorse finanziarie e non sono coinvolti direttamente anche nella realizzazione tecnica del progetto.

Il Bando LIFE 2009

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C111 del 15.05.2009 è stato pubblicato l'invito della Commissione europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE+ 2009.

Il progetto LIFE+ "Zone umide sipontine"

La proposta presentata dalla Regione Puglia, denominata "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata" ed in sintesi "LIFE+ Zone umide sipontine", aveva un importo complessivo di € 3.403.850/00, di cui il 75% a carico dell'Unione europea e il 25% a carico dei proponenti, per una durata temporale dal 01/09/2010 al 30/06/2016. Con note n. ENV/E-3 Ares (2010) 106349 del 17/03/2010 e n. ENV/E3 Ares (2010) 187729 del 19/04/2010 la Commissione ha richiesto di apportare alcune modifiche alla proposta presentata, che la Regione Puglia ha provveduto ad apportare, trasmettendo in tempo utile la proposta rivista. Con nota n. ENV/E-3 Ares (2010) 245445 del 19/05/2010 la Commissione ha comunicato l'approvazione della proposta rivista, a cui è stata attribuita la sigla identificativa "LIFE09 NAT/IT/000150", per un importo definitivamente rideterminato di € 3.181.825/00 di cui il 75%, pari a € 2.365.368/00, a carico dell'Unione europea e il 25%, pari a € 816.57/00, a carico dei proponenti.

Con nota n. Ares (2010) 317992 del 04.08.2010 la Commissione europea ha inviato tre copie dell'accordo di cofinanziamento, con la richiesta di sottoscrizione da parte della Regione Puglia.

Con nota n. 11017 del 11.08.2010 la Regione Puglia ha inviato alla Commissione europea le copie debitamente firmate dell'accordo di cofinanziamento; la Commissione europea ha infine trasmesso una copia dell'accordo di cofinanziamento sottoscritta da entrambe le parti con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010.

Alla proposta progettuale hanno aderito i seguenti soggetti, ciascuno nella rispettiva qualità di seguito specificata e ciascuno assicurando l'importo del cofinanziamento indicato a lato:

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in qualità di beneficiario associato – importo del cofinanziamento € 100.000,00;
- Oasi Lago Salso S.p.A., in qualità di beneficiario associato – importo del cofinanziamento € 62.000,00;
- Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s., in qualità di beneficiario associato – importo del cofinanziamento € 24.457,00;
- Provincia di Foggia, in qualità di cofinanziatore – importo del cofinanziamento € 280.000,00.

La Regione Puglia, in qualità di beneficiario coordinatore, ha previsto un cofinanziamento di € 350.000,00.

Al progetto hanno aderito in qualità di autorità competenti che sostengono la proposta anche il Corpo Forestale dello Stato, il Comune di Manfredonia, la Federparchi, il Ministero dell'Ambiente, il Parco Nazionale del Gargano.

Obiettivi del progetto LIFE

Il progetto LIFE proposto dalla Regione Puglia ha lo scopo di realizzare una serie di azioni direttamente indirizzate alla conservazione di habitat prioritari in alcune aree del SIC IT9110005 "Zone umide della Capitanata", e più precisamente:

- nella Riserva Naturale dello Stato "Frattarolo";
- sulla foce del torrente Candelaro;
- sulle zone umide in località Ippocampo;
- sulle due costiere di Siponto.

Queste aree sono siti chiave per la conservazione ed il ripristino dei seguenti habitat:

- 1150* "Lagune costiere";
- 1510* "Steppe salate mediterranee (Limonietaia)"
- 2250* "Dune costiere con *Juniperus spp.*"
- 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*".

Lo scopo del progetto è conseguire un restauro ambientale globale dell'area di intervento ed aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla necessità di proteggere ed incrementare le zone umide costiere.

Indirettamente le azioni del progetto incrementeranno le popolazioni di molti uccelli, alcuni dei quali prioritari, come *Numenius tenuirostris* e *Aythya nyroca*. L'area di progetto è inclusa in un sito chiave internazionale per queste specie e gli habitat 1150* e 1510* rappresentano i siti maggiormente utilizzati per queste specie durante le migrazioni e lo svernamento (per *Aythya nyroca* anche durante la riproduzione).

Le azioni proposte dal progetto possono essere suddivise nelle seguenti categorie.

- Azioni preparatorie

Saranno condotti studi preliminari su specie e habitat, essenziali per un'ottimale esecuzione delle successive azioni.

Verrà inoltre redatto ed approvato uno specifico piano del pascolo.

- Azioni concrete di conservazione

Il progetto prevede le seguenti sette azioni concrete di conservazione:

- a) creazione di un vivaio di ecotipi locali;
- b) ripristino di 40 ettari dell'habitat 1150* - Lagune costiere;
- c) ripristino di 110 ettari dell'habitat 1510* - Steppe salate mediterranee (Limonietaia)
- d) restauro di 1500 metri dell'habitat 2250* - Dune costiere con *Juniperus spp.*
- e) miglioramento di 30 ettari dell'habitat 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*"
- f) creazione di recinzioni in aree sensibili alla presenza umana;
- g) riduzione della pressione turistica con la creazione di percorsi attrezzati.

Le azioni saranno eseguite in risposta alle seguenti minacce per gli habitat obiettivo:

- Bonifica delle zone umide e scomparsa delle aree tampone marginali
- Interrimento naturale della laguna
- Messa a coltura delle steppe salate
- Distruzione della fascia costiera dunale
- Presenza e diffusione di specie vegetali alloctone
- Caccia
- Pressione antropica e turistica

- Azioni di disseminazione

Sarà effettuata una capillare campagna informativa con la stampa e distribuzione di opuscoli, depliant e newsletter, con la realizzazione di una campagna pubblicitaria su radio e televisioni e di un programma di educazione ambientale per le scuole.

- Gestione generale del progetto e monitoraggio

Sono infine previste azioni per la gestione generale del progetto, il monitoraggio dell'efficacia delle attività eseguite, il networking con altri progetti LIFE, il controllo finanziario e la redazione finale di un piano post-LIFE.

Primi adempimenti per l'avvio del progetto

Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di cofinanziamento la Commissione europea ha già provveduto a trasferire alla Regione Puglia il 40% dell'importo complessivo del proprio cofinanziamento.

Il contributo economico a carico della Regione Puglia, pari ad € 350'000/00, dovrà essere sostenuto durante l'arco temporale del progetto (2010-2016), secondo le disposizioni comuni che regolano il finanziamento LIFE.

La Regione Puglia, inoltre, in qualità di beneficiario coordinatore, durante il corso del progetto dovrà incassare le quote di cofinanziamento a carico dell'Unione europea e dei soggetti cofinanziatori e redistribuire tali risorse economiche ai beneficiari associati nella misura prevista dal progetto.

Al fine di dare avvio all'attuazione del progetto a partire dalla data prevista del 01/09/2010 è quindi necessario approvare il progetto LIFE così come modificato a seguito della richiesta della Commissione europea e ratificare la sottoscrizione dell'accordo di cofinanziamento già sottoscritto.

È inoltre necessario approvare gli schemi di convenzione con i beneficiari associati e con i cofinanziatori ed istituire i relativi capitoli di bilancio in uscita, relativamente alle spese da sostenere, e in entrata, relativamente al finanziamento dell'Unione europea e al cofinanziamento dei soggetti cofinanziatori.

È infine necessario approvare lo schema di protocollo d'intesa per la costituzione della struttura di coordinamento prevista dall'azione A1 del progetto.

In allegato alla presente relazione si riporta il quadro economico previsionale del progetto, con l'indicazione dei soggetti attuatori responsabili delle singole azioni.

Progetto LIFE Natura 2009 "Zone umide sipontine"
 Quadro economico

	Azioni	personale	viaggi	assistenza esterna	infrastrutture	equipaggiamenti	materiale di consumo	Totale progetto	Totale eleggibile	Contributo UE	Responsabile dell'azione
A1	Struttura di coordinamento	10.000,00						10.000,00	10.000,00	7.500,00	regione
A2	Inventario floristico			40.000,00				40.000,00	40.000,00	29.999,99	CSN
A3	Inventario faunistico			50.000,00				50.000,00	50.000,00	37.499,99	CSN
A4	Piano del pascolo	30.000,00						30.000,00	30.000,00	22.499,99	regione
A5	Progetti esecutivi			120.000,00				120.000,00	120.000,00	89.999,97	CSN
	tot A	40.000,00	-	210.000,00	-	-	-	250.000,00	250.000,00	187.499,94	
C1	Vivaio	40.000,00				20.000,00	20.000,00	80.000,00	70.000,00	52.499,98	Oasi
C2	Ripristino lagune costiere	308.000,00		150.000,00	140.000,00	210.000,00	305.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	834.749,74	Consorzio
C3	Recupero steppe salate	104.000,00			20.000,00	6.000,00	9.000,00	139.000,00	121.000,00	90.749,97	Oasi
C4	Ripristino dune costiere	82.000,00		18.000,00			16.000,00	116.000,00	116.000,00	86.999,97	Oasi
C5	Riqualificazione dune con foreste			30.000,00				30.000,00	30.000,00	22.499,99	Consorzio
C6	Fondo chiuso				100.000,00			100.000,00	100.000,00	74.999,98	Consorzio
C7	Contenimento pressione antropica				180.000,00			180.000,00	180.000,00	134.999,96	Consorzio
	tot C	534.000,00	-	198.000,00	440.000,00	236.000,00	350.000,00	1.758.000,00	1.730.000,00	1.297.499,59	
D1	Immagine coordinata			12.500,00				12.500,00	12.500,00	9.375,00	CSN
D2	Depliant divulgativo						10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	CSN
D3	Fumetto						15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	CSN
D4	Opuscolo divulgativo						20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	CSN
D5	Manuale buone pratiche			10.000,00			15.000,00	25.000,00	25.000,00	18.749,99	CSN
D6	Pannelli informativi	5.000,00					35.000,00	40.000,00	40.000,00	29.999,99	Oasi
D7	Sito internet			15.000,00				15.000,00	15.000,00	11.250,00	CSN
D8	Campagna pubblicitaria			35.000,00				35.000,00	35.000,00	26.249,99	CSN
D9	Programma scolastico		5.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	56.249,98	CSN
D10	Laboratorio didattico				35.000,00	30.000,00		65.000,00	65.000,00	48.749,98	CSN
D11	Newsletter periodica						20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	CSN
D12	Conferenze e comunicati	25.000,00						25.000,00	25.000,00	18.749,99	regione
D13	Convegno conclusivo			15.000,00				15.000,00	15.000,00	11.250,00	regione
D14	Riappunto finale	5.000,00						5.000,00	5.000,00	3.750,00	regione
	tot D	35.000,00	5.000,00	137.500,00	35.000,00	40.000,00	125.000,00	377.500,00	377.500,00	283.124,91	
E1	Gestione progetto	350.000,00	10.000,00	40.000,00				400.000,00	400.000,00	299.999,90	regione
E2	Monitoraggio	70.000,00		40.000,00		55.000,00		165.000,00	165.000,00	123.749,96	CSN
E3	Networking			10.000,00				10.000,00	10.000,00	7.500,00	CSN
E4	Revisione bilancio			15.000,00				15.000,00	15.000,00	11.250,00	regione
E5	Piano post-LIFE	-						-	-	-	regione
	tot E	420.000,00	10.000,00	105.000,00	-	55.000,00	-	590.000,00	590.000,00	442.499,86	
	tot gen	1.029.000,00	15.000,00	650.500,00	475.000,00	331.000,00	475.000,00	2.975.500,00	2.947.500,00	2.210.624,30	
	spese gen							206.325,00	206.325,00	154.743,70	
	tot gen+spese gen							3.181.825,00	3.153.825,00	2.365.368,00	



**COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA LIFE + NATURA & BIODIVERSITÀ**



Allegato 2

Protocollo d'intesa

tra

la Regione Puglia

(beneficiario coordinatore)

il Ministero dell'Ambiente – DG per la Protezione della Natura

(autorità competente che sostiene la proposta)

il Corpo Forestale dello Stato

(autorità competente che sostiene la proposta)

l'Ente Parco Nazionale del Gargano

(autorità competente che sostiene la proposta)

il Comune di Manfredonia

(autorità competente che sostiene la proposta)

la Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali

(autorità competente che sostiene la proposta)

la Provincia di Foggia

(cofinanziatore)

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata

(beneficiario associato)

l'Oasi Lago Salso S.p.A.

(beneficiario associato)

il Centro Studi Naturalistici O.n.I.u.s.

(beneficiario associato)

per

l'attuazione del progetto LIFE Natura 2010-2016

“Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”

**Protocollo d'intesa
per l'attuazione del progetto LIFE Natura 2010-2016
"Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone
umide della Capitanata"**

PREMESSO

- che, nell'ambito del programma comunitario europeo LIFE Natura 2009, la Regione Puglia, quale soggetto proponente e coordinatore e in partenariato con altri soggetti, ha proposto alla Commissione europea un progetto denominato "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata";
- che, a seguito dell'istruttoria, il progetto è stato approvato dalla Commissione europea ed è stato ammesso al finanziamento LIFE;
- che al progetto proposto hanno aderito i seguenti soggetti, ciascuno nella rispettiva qualità di seguito specificata:
 - o Ministero dell'Ambiente – DG per la Protezione della Natura, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
 - o Corpo Forestale dello Stato, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
 - o Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
 - o Comune di Manfredonia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
 - o Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
 - o Provincia di Foggia, in qualità di cofinanziatore;
 - o Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in qualità di beneficiario associato;
 - o Oasi Lago Salso S.p.A., in qualità di beneficiario associato;
 - o Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s., in qualità di beneficiario associato;i quali hanno tutti sottoscritto le relative schede di adesione allegate al progetto;
- che il progetto approvato avrà una durata di 6 anni e si concluderà il 30 giugno 2016;

CONSIDERATO

- che il SIC “Zone umide della Capitanata” rappresenta una delle zone umide più importanti del meridione d'Italia e quella con il maggior incremento di biodiversità in Puglia nell'ultimo decennio, da cui consegue che è necessario attuare azioni sinergiche di tutela e valorizzazione;
- che l'Unione Europea promuove la conservazione degli habitat e delle specie considerati rappresentativi del patrimonio naturalistico dell'Unione, attraverso l'individuazione di Siti di Interesse Comunitario (SIC) su designazione dei Paesi membri, al fine di costituire una rete sufficientemente ampia di ambienti naturali (Rete Natura 2000) con un soddisfacente grado di conservazione;
- che è intenzione dei sottoscrittori del presente accordo conseguire tali obiettivi nel SIC “Zone umide della Capitanata” attraverso l'attivazione concertata e partecipata di iniziative specifiche ed in particolare attraverso l'attuazione del progetto LIFE Natura “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”;

RITENUTO

- che, al fine di garantire una corretta e tempestiva realizzazione di tutte le attività previste dal progetto LIFE, è necessario costituire una struttura di coordinamento (tavolo di partenariato) tra i soggetti che hanno aderito alla proposta, con lo scopo tra l'altro di:
 - o attuare un'azione di indirizzo e di alta sorveglianza sulla corretta conduzione del progetto;
 - o coordinare l'attuazione degli interventi di salvaguardia degli habitat previsti in progetto;
 - o massimizzare l'efficacia delle azioni di sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati tramite le ordinarie attività di comunicazione condotte dai sottoscrittori del presente accordo;
 - o integrare le azioni ordinariamente svolte dai componenti del tavolo di partenariato, riguardanti le zone umide di Capitanata, con quelle previste dal progetto LIFE e conseguire un efficace livello di coordinamento tra esse;
 - o aumentare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni operanti a vario titolo sulle zone umide di Capitanata in modo da individuare soluzioni adeguate a sostenere le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico;

- che pertanto è opportuno addivenire alla formulazione di apposito protocollo di intesa regolante i reciproci rapporti ed impegni;

TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

TRA

- 1) la Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 2) il Ministero dell'Ambiente – DG per la Protezione della Natura, con sede in Roma alla via Capitan Bavastro n. 174, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 3) il Corpo Forestale dello Stato, con sede in Roma alla via Carducci n. 5, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 4) l'Ente Parco Nazionale del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo alla via Sant'Antonio Abate n. 121, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 5) il Comune di Manfredonia, con sede in Manfredonia alla Piazza del Popolo, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 6) la Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali, con sede in Roma alla via Nazionale n. 230, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 7) la Provincia di Foggia, con sede in Foggia alla Piazza XX Settembre n. 20, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 8) il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con sede in Foggia al corso Roma n. 2, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 9) l'Oasi Lago Salso Spa, con sede in Manfredonia alla SP 141 km. 7,200, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;
- 10) il Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s., con sede in Foggia alla via Vittime Civili n. 64, in persona del _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Ente;

DI COMUNE ACCORDO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – (Premessa)

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Articolo 2 – (Oggetto)

È istituita presso la Regione Puglia la Struttura di Coordinamento del progetto LIFE Natura “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”.

Articolo 3 – (Finalità)

La Struttura di Coordinamento si configura quale strumento di consultazione e coordinamento, al fine di garantire l’attuazione concertata e partecipata del progetto LIFE Natura “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”.

La Struttura di Coordinamento svolge attività di raccordo, informazione, consultazione, propone accordi e intese tra i soggetti interessati con lo scopo di:

- attuare un’azione di indirizzo e di alta sorveglianza sulla corretta conduzione del progetto;
- coordinare l’attuazione degli interventi di salvaguardia degli habitat previsti in progetto;
- massimizzare l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati tramite le ordinarie attività di comunicazione condotte dai sottoscrittori del presente accordo;
- integrare le azioni ordinariamente svolte dai componenti del tavolo di partenariato, riguardanti le zone umide di Capitanata, con quelle previste dal progetto LIFE e conseguire un efficace livello di coordinamento tra esse;
- aumentare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni operanti a vario titolo sulle zone umide di Capitanata in modo da individuare soluzioni adeguate a sostenere le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Articolo 4 – (Componenti)

La Struttura di Coordinamento è presieduta dal Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia o da un suo delegato ed è costituita da un rappresentante designato da ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa.

Articolo 5 – (Funzionamento)

Il Presidente provvede, ogniqualvolta lo ritenga necessario, alla convocazione della Struttura di Coordinamento per esaminare l'andamento del progetto LIFE e definire le linee di indirizzo per il prosieguo delle attività.

Le riunioni si svolgeranno, di norma, presso la sede del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ovvero presso altra sede messa a disposizione dai soggetti rappresentati nella Struttura di Coordinamento.

Delle riunioni sarà redatto apposito verbale.

I costi per la partecipazione alle riunioni dei componenti della Struttura di Coordinamento saranno a totale carico dei soggetti rappresentati.

Articolo 6 – (Impegni delle parti)

Le parti contraenti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano reciprocamente a:

1. partecipare attivamente alle riunioni di cui all'art. 5;
2. dare un fattivo contributo propositivo alla corretta esecuzione del Progetto LIFE e alla risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere, anche con l'ausilio delle rispettive strutture tecniche ed amministrative;
3. mettere a disposizione le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili al corretto svolgimento del Progetto LIFE;
4. mettere a disposizione dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia le aree di propria pertinenza per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto;
5. informare la Struttura di Coordinamento circa l'eventuale insorgere di questioni a loro conoscenza che possano incidere sul grado di conservazione del sito interessato dal Progetto LIFE e proporre le necessarie misure preventive;
6. ricercare fonti di finanziamento utili alla prosecuzione delle azioni, intraprese con il Progetto LIFE, che si siano rivelate efficaci per la conservazione degli habitat presenti nel SIC, anche avvalendosi delle opportunità offerte da programmi ed azioni a livello regionale, nazionale e comunitario;

7. attivare congiuntamente processi di cooperazione con soggetti pubblici e privati interessati alla valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali del SIC.

Articolo 7 – (Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto LIFE prevista per il 30 giugno 2016. Lo stesso potrà essere rinnovato previa approvazione delle Parti.

Articolo 8 – (Rinvio)

Per quanto non previsto nella presente intesa le parti rimandano a specifici accordi di volta in volta raggiunti tra gli Enti con adozione, se ed in quanto necessaria, di atti da parte degli organi competenti e/o di eventuali integrazioni al presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia

Per il Ministero dell'Ambiente

Per il Corpo Forestale dello Stato

Per l'Ente Parco Nazionale del Gargano

Per il Comune di Manfredonia

Per la Federparchi

Per la Provincia di Foggia

Per il Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Per l'Oasi Lago Salso S.p.A.

Per il Centro Studi Naturalistici O.n.I.u.s.



Regione
Puglia



Allegato 3

**PROGETTO LIFE+ NATURA & BIODIVERSITÀ N. LIFE09 NAT/IT/000150
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE COSTIERE NEL
SIC ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA**

**Convenzione tra
Regione Puglia (beneficiario coordinatore)
e
_____ (beneficiario associato)**

**PROGETTO LIFE+ NATURA & BIODIVERSITÀ N. LIFE09 NAT/IT/000150
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE
COSTIERE NEL SIC ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA**

**Convenzione tra
Regione Puglia (beneficiario coordinatore)
e
_____ (beneficiario associato)**

TRA

la Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, Codice Fiscale _____, in persona del _____ nato a _____ il _____, il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. ____ del _____, interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Puglia, di seguito denominato sinteticamente "Regione" o "beneficiario coordinatore";

E

il _____, con sede in _____ alla via _____ n. __, codice fiscale _____, in persona del _____ sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del _____, di seguito denominato sinteticamente "_____" o "beneficiario associato";

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato "Rete Natura 2000", finalizzato alla tutela delle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409;
- che la Regione Puglia ha proposto alla Commissione europea un progetto denominato "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata" a valere sui finanziamenti previsti dal programma comunitario europeo LIFE+ Natura & Biodiversità 2009, progetto di seguito indicato come "il Progetto";
- che, a seguito della decisione della Commissione europea, comunicata con nota n. Ares (2010) 317992 del 04.08.2010, il Progetto, dell'importo complessivo di € 3'181'825/00, di cui € 3'153'825/00 quali spese eleggibili, è stato ammesso al finanziamento LIFE nella misura del 75% del totale previsto dei costi eleggibili, pari a € 2'365'368/00, restando la quota residua, pari a € 816'457/00, a carico dei soggetti proponenti;
- che il Progetto approvato prevede la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati, i quali svolgono uno o più dei compiti correlati con la realizzazione del progetto, facendosi carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento);
- che il _____ ha aderito al Progetto in qualità di beneficiario associato, garantendo un importo del cofinanziamento pari a € _____;
- che la Regione Puglia ha sottoscritto con la Commissione europea la convenzione di sovvenzione, trasmessa con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010;

- che con la sottoscrizione della scheda progettuale A4 il beneficiario associato si è impegnato ad eseguire le azioni di progetto di propria competenza, sostenendo le relative spese, conformemente a quanto indicato nella relazione progettuale e nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui alle schede C2 e C3 del Progetto;

RITENUTO

- che al fine di garantire una corretta esecuzione del Progetto, conformemente alla convenzione di sovvenzione sottoscritta tra il beneficiario coordinatore e la Commissione europea e ai relativi allegati, è necessario addivenire alla formulazione di apposita convenzione regolante i reciproci rapporti ed impegni tra la Regione Puglia e il beneficiario associato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO DI COMUNE ACCORDO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- (Premessa)

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – (Oggetto)

1. Il presente accordo è concluso in relazione al seguente progetto LIFE:
 - nome completo: “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”;
 - convenzione di sovvenzione n. LIFE09 NAT/IT/000150 del _____;
 - durata: dal 01/09/2010 al 30/06/2016;
 - costo massimo eleggibile: € 3'153'825/00;
 - percentuale di cofinanziamento e contributo massimo dell'Unione europea: 75% o € 2'365'368/00.
2. La convenzione di sovvenzione e tutti i protocolli addizionali alla convenzione di sovvenzione sottoscritti tra il beneficiario coordinatore e la Commissione europea con le disposizioni speciali, le Disposizioni comuni, la proposta progettuale completa e i relativi allegati sono tutti parte integrante della presente convenzione di partenariato, seppure non materialmente allegati ad essa.
3. Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, incluso il mandato di cui agli articoli 5.2 e 5.3 delle Disposizioni comuni, hanno prevalenza su qualsiasi altro accordo tra il beneficiario coordinatore e il beneficiario associato che possa avere effetto sull'attuazione del summenzionato accordo tra la Commissione europea ed il beneficiario coordinatore.

Articolo 3 – (Durata)

1. La durata della presente convenzione è fissata a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino alla data del pagamento finale da parte del beneficiario coordinatore al beneficiario associato secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 4 – (Ruolo ed obblighi del beneficiario coordinatore)

1. Il beneficiario coordinatore è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione della piena realizzazione delle azioni di progetto al fine di conseguire gli obiettivi progettuali e per la divulgazione dei risultati.
2. Il beneficiario coordinatore, tramite il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, agisce legalmente in nome e per conto dei beneficiari associati per la firma della convenzione di sovvenzione e dei possibili successivi protocolli addizionali con la Commissione.

3. Il beneficiario coordinatore accetta tutte le disposizioni della convenzione di sovvenzione con la Commissione.
4. In virtù del mandato ricevuto, il beneficiario coordinatore è il solo titolato a ricevere i fondi dalla Commissione e a distribuire le somme corrispondenti alla partecipazione dei beneficiari associati nel progetto, secondo quanto specificato nel presente accordo.
5. Se un beneficiario associato o un cofinanziatore riduce il suo contributo finanziario, sarà compito del beneficiario coordinatore, in accordo con i suoi beneficiari associati, trovare le risorse necessarie ad assicurare il corretto sviluppo del progetto. In nessun caso la Commissione aumenterà il proprio contributo o la percentuale di cofinanziamento.
6. Fatto salvo l'art. 24 delle Disposizioni comuni della convenzione di sovvenzione, il beneficiario coordinatore contribuisce finanziariamente al progetto.
7. Il beneficiario coordinatore è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. A questo scopo il beneficiario coordinatore fornisce alla Commissione tutti i necessari rapporti, in conformità all'art. 12 delle Disposizioni comuni della convenzione di sovvenzione. Il beneficiario coordinatore fornirà al beneficiario associato copia dei rapporti tecnico e finanziario che saranno inviati alla Commissione, come pure le relative valutazioni della Commissione su tali documenti. Il beneficiario coordinatore informerà il beneficiario associato circa importanti eventi riguardanti il progetto, come ad esempio richieste di protocolli addizionali alla convenzione di sovvenzione e le risposte date dalla Commissione a tali richieste.
8. Il beneficiario coordinatore conclude con tutti i beneficiari associati specifici accordi che descrivano la loro partecipazione tecnica e finanziaria al progetto. Tali accordi devono essere pienamente compatibili con la convenzione di sovvenzione sottoscritta con la Commissione, devono fare preciso riferimento alle disposizioni comuni e devono avere come minimo i contenuti descritti nelle linee guida emanate dalla Commissione. Devono essere sottoscritti dal beneficiario coordinatore e dai beneficiari associati e quindi notificati alla Commissione entro nove mesi dalla data di inizio del progetto. Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, incluso il mandato di cui all'articolo successivo, hanno prevalenza su qualsiasi altro accordo tra il beneficiario associato ed il beneficiario coordinatore che possa avere effetto sull'attuazione del suddetto accordo tra il beneficiario coordinatore e la Commissione.

Articolo 5 – (Ruolo ed obblighi del beneficiario associato)

1. I beneficiari associati sono esclusivamente le organizzazioni espressamente designate nella proposta di progetto e associate alla realizzazione del progetto nelle debite forme. Il beneficiario associato che sottoscrive il presente accordo è direttamente coinvolto nella realizzazione tecnica delle seguenti azioni del progetto: _____ . Il beneficiario associato si impegna ad eseguire le predette azioni di progetto conformemente a quanto indicato nella descrizione della proposta di cui all'art. 2. Nell'esecuzione delle azioni il beneficiario associato avrà la più ampia autonomia organizzativa, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dai documenti citati all'art. 2.
2. Il beneficiario associato, tramite il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, autorizza il beneficiario coordinatore ad agire legalmente in suo nome e per suo conto per la firma della convenzione di sovvenzione e dei possibili successivi protocolli addizionali con la Commissione. Conseguentemente il beneficiario associato dà mandato al beneficiario coordinatore di assumere la piena responsabilità legale per l'attuazione dell'accordo.

3. Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni dell'accordo con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni riguardanti il beneficiario associato ed il beneficiario coordinatore. In particolare esso prende atto che, in virtù del mandato conferitogli, il beneficiario coordinatore è il solo titolare a ricevere i fondi dalla Commissione e a distribuire le somme corrispondenti alla partecipazione dei beneficiari associati nel progetto, secondo quanto specificato nel presente accordo.
4. Il beneficiario associato si impegna a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per aiutare il beneficiario coordinatore ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dalla convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato fornirà nel più breve tempo possibile al beneficiario coordinatore qualsiasi documento o informazione, tecnica e finanziaria, che dovesse essere richiesto dal beneficiario coordinatore.
5. Il beneficiario associato deve contribuire finanziariamente al progetto e beneficerà del contributo finanziario della Commissione alle condizioni della presente convenzione.
6. Il beneficiario associato non deve riferire direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di quest'ultima.

Articolo 6 – (Obblighi comuni al beneficiario coordinatore e al beneficiario associato)

1. Tutti i beneficiari devono tenere registri contabili aggiornati, conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia dei movimenti contabili, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Essi devono conservare, per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento finale da parte della Commissione, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione, come ad esempio fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere sottoposta alla Commissione se richiesta. Il beneficiario coordinatore deve tenere copia di tutti i documenti di supporto dei beneficiari associati. A tal fine il beneficiario associato si impegna ad inviare con cadenza bimestrale al beneficiario coordinatore copia di tale documentazione.
2. Tutti i beneficiari devono assicurarsi che tutti i documenti di spesa includano un chiaro riferimento al progetto e siano collegati al sistema analitico di contabilità.
3. Tutti i beneficiari devono assicurarsi che il supporto della Comunità europea sia adeguatamente pubblicizzato, come previsto dall'articolo 13 delle Disposizioni comuni.
4. Tutti i beneficiari sono tenuti a scambiare gratuitamente il know-how necessario per la realizzazione del progetto.
5. Il beneficiario coordinatore ed il beneficiario associato prendono atto di non poter agire, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori l'uno dell'altro o di altri beneficiari associati.
6. Le parti assumono, l'una nei confronti dell'altra, la responsabilità della corretta esecuzione delle azioni di progetto di rispettiva competenza. Se una qualunque variazione alle modalità di esecuzione e/o alla tempistica, imputabile alla negligente condotta di una delle parti, dovesse comportare una riduzione o una revoca del finanziamento concesso dalla Commissione, essa sarà tenuta a rimborsare all'altra parte le maggiori spese da quest'ultima sostenute in conseguenza di tale riduzione o revoca.
7. Pari responsabilità grava in capo a ciascuna delle parti nel caso in cui la rendicontazione prodotta comporti l'inammissibilità al finanziamento comunitario di una parte o del totale delle spese sostenute.

Articolo 7 – (Cofinanziatori)

1. Il beneficiario associato prende atto che il beneficiario coordinatore sottoscriverà con la Provincia di Foggia, quale cofinanziatore del progetto, uno specifico accordo di cofinanziamento.

Articolo 8 – (Subcontraenti)

1. Il beneficiario associato, se soggetto pubblico, deve selezionare i subcontraenti in accordo con le norme applicabili dei contratti pubblici, in conformità con le Direttive comunitarie e le procedure pubbliche per gli affidamenti.
2. Il beneficiario associato, se soggetto privato, prende atto che, per contratti eccedenti € 125'000.00, è tenuto a indire una gara per vagliare diversi candidati e ad aggiudicare il contratto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più conveniente, cioè con il migliore rapporto qualità-prezzo, in condizioni di trasparenza e di pari opportunità, evitando conflitti di interessi. Tale regola deve essere applicata anche in caso di acquisto di beni durevoli.
3. Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto LIFE+ (cioè numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/appalto del beneficiario/partner. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce).

Articolo 9 – (Responsabilità civile)

1. Il beneficiario coordinatore e il beneficiario associato, ciascuno nell'ambito di esecuzione delle rispettive azioni di competenza, sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, per i danni di ogni genere da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto.

Articolo 10 – (Conflitto di interessi)

1. Le parti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione della convenzione. Un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza di interessi.
2. Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'esecuzione della convenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Le parti si impegnano ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. Il beneficiario associato prende inoltre atto che la Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potrà esigere provvedimenti supplementari, entro il termine a tal fine stabilito.

Articolo 11 – (Relazioni sulle attività tecniche)

1. Il beneficiario associato prende atto che il beneficiario coordinatore deve presentare alla Commissione:
 - un rapporto iniziale da inviare entro il 31/05/2011;
 - una relazione sullo stato d'avanzamento del progetto da inviare entro il 31/10/2012;
 - un rapporto intermedio da inviare entro il 30/04/2014;
 - un rapporto finale da inviare entro il 30/09/2016;
 - in qualsiasi momento, le informazioni eventualmente richieste dalla Commissione sulla gestione del progetto.

2. A tal fine il beneficiario associato si impegna a fornire al beneficiario coordinatore tutte le pertinenti informazioni in tempo utile, e comunque non più tardi di 15 giorni prima della data prevista di trasmissione dei predetti rapporti alla Commissione; si rende inoltre disponibile a fornire informazioni aggiuntive se richieste dalla Commissione.

Articolo 12 – (Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno comunitario e prodotti audiovisivi)

1. Le parti concordano che in tutte le attività di divulgazione delle azioni di progetto e dei relativi risultati, con particolare riferimento a tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto, dovrà essere adeguatamente evidenziata la partecipazione di tutti i soggetti che sostengono economicamente il progetto (Commissione, beneficiario coordinatore, beneficiari associati, cofinanziatori), tenendo conto di quanto previsto all'art. 13 delle Disposizioni comuni per quanto riguarda la pubblicizzazione del sostegno ricevuto da parte della Comunità europea.

Articolo 13 – (Riservatezza)

1. Il beneficiario coordinatore ed il beneficiario associato sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altri materiali loro trasmessi a titolo riservato, in quanto la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare l'altra parte. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto. Il beneficiario associato prende atto che i dati personali contenuti nel progetto saranno inclusi, al solo fine della gestione dei progetti LIFE, in un database elettronico messo a disposizione della Commissione europea, delle altre istituzioni dell'UE e del team di monitoraggio esterno, i quali sono vincolati da un analogo accordo di riservatezza.

Articolo 14 – (Rapporto finanziario)

1. Con riferimento al resoconto intermedio e finale delle spese e delle entrate, il beneficiario associato dovrà fornire al beneficiario coordinatore un proprio resoconto sommario, debitamente datato e firmato, non più tardi di 15 giorni prima delle date previste di trasmissione dei predetti resoconti alla Commissione, stabilite rispettivamente per il 30/04/2014 ed il 30/09/2016. Le informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Commissione dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal beneficiario coordinatore.
2. Il beneficiario associato è obbligato a rendicontare i costi come specificato nelle disposizioni comuni e nella convenzione di sovvenzione, conformandosi in particolare alla Parte II (disposizioni finanziarie) delle Disposizioni Comuni.
3. In particolare il beneficiario associato prende atto che, ai sensi dell'art. 30 delle Disposizioni comuni, l'importo dell'IVA pagata nel corso del progetto sarà considerato ammissibile se e solo se il beneficiario associato è un soggetto che non può recuperarla. A tal fine il beneficiario associato dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità competente, o un'equivalente documentazione accettata dalla Commissione europea, attestante che è soggetto al pagamento dell'IVA sui beni e servizi necessari al progetto e non ha diritto a recuperarla.

Articolo 15 – (Costi eleggibili stimati e contributo finanziario del beneficiario associato al progetto)

1. Conformemente alla dichiarazione del beneficiario associato contenuta nel formulario del progetto, il beneficiario associato eseguirà le azioni di propria competenza con un costo totale stimato di € _____ (euro _____/___).
2. Il beneficiario associato contribuirà al progetto con la somma massima di € _____ (euro _____/___) proveniente da risorse proprie, proporzionalmente alle spese sostenute.
3. Sulla base dei predetti importi, il beneficiario associato riceverà dal beneficiario coordinatore un importo massimo di € _____ (euro _____/___) quale quota del contributo comunitario.
4. Le spese generali non potranno eccedere la somma di € _____ (euro _____/___).
5. I costi totali stimati, effettivamente sostenuti dal beneficiario associato, saranno regolarmente soggetti a revisione durante il progetto. In accordo con il beneficiario coordinatore (che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), l'importo specificato nel presente articolo potrà essere modificato a condizione che le modifiche siano in linea con il bilancio di previsione di cui alla convenzione di sovvenzione.
6. L'importo definitivo sarà basato sulla decisione finale della Commissione riguardo al resoconto finale delle spese e delle entrate e, più precisamente, sui costi eleggibili del progetto accettati dalla Commissione.

Articolo 16 – (Termini di pagamento)

1. Tutti i pagamenti al beneficiario associato devono essere effettuati sul conto corrente bancario che sarà comunicato dallo stesso beneficiario associato al momento della richiesta di pagamento.
2. Il pagamento dell'importo definito nel precedente articolo sarà effettuato in tre rate:
 - anticipazione pari al 40%;
 - acconto pari al 40%;
 - saldo pari al 20%.
3. I termini di pagamento seguiranno quelli della Commissione al beneficiario coordinatore. In particolare i pagamenti in anticipazione, in acconto e finale dal beneficiario coordinatore al beneficiario associato saranno effettuati entro un mese dal ricevimento del corrispondente pagamento da parte della Commissione.
4. Diverse condizioni di pagamento potranno essere applicate, previo accordo di entrambe le parti, se necessarie alle finalità della rendicontazione del progetto.
5. Le parti concordano che tutti i pagamenti sono considerati come pagamento di prefinanziamento finché la Commissione non avrà approvato il rapporto tecnico-finanziario finale e non avrà effettuato il pagamento finale al beneficiario coordinatore.
6. Il beneficiario associato si impegna a restituire al beneficiario coordinatore le somme già percepite che dovessero risultare in eccesso rispetto al rendiconto finale delle spese e delle entrate approvato dalla Commissione.

Articolo 17 – (Verifiche finanziarie della Commissione)

1. Il beneficiario associato prende atto che, ai sensi dell'art. 32 delle Disposizioni Comuni, la Commissione ha il diritto di effettuare verifiche presso di lui in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e nei cinque anni successivi al pagamento finale da parte della Commissione.

Articolo 18 – (Controlli ed ispezioni)

1. Ai sensi dell'art. 33 delle Disposizioni Comuni, il beneficiario associato si impegna a consentire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso.

Articolo 19 – (Rappresentante del beneficiario associato)

1. Conformemente all'azione A1 del Progetto, il beneficiario associato nomina il sig. _____ quale proprio rappresentante in seno alla struttura di coordinamento del Progetto costituita dal beneficiario coordinatore, con facoltà di delega in caso di suo temporaneo impedimento.
2. Al fine di garantire una corretta e coordinata esecuzione del progetto, il beneficiario associato si impegna a partecipare a tutte le riunioni che saranno convocate dal beneficiario coordinatore a tale scopo.

Articolo 20 – (Risoluzione dell'accordo di partenariato)

1. Le parti si impegnano a porre in essere le necessarie condizioni per la risoluzione anticipata del presente accordo nei casi previsti dall'art. 19 delle Disposizioni Comuni.

Articolo 21 – (Definizione delle controversie)

1. Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere circa l'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione. Una volta esperiti i tentativi per giungere ad un bonario componimento della vertenza senza risultati, le controversie saranno deferite al Foro di Bari.

Articolo 22 – (Registrazione)

1. La presente convenzione è redatta in triplice originale, di cui uno verrà trasmesso alla Commissione europea, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte soccombente.

Letto, approvato e sottoscritto.
Modugno, lì _____

Per il Beneficiario coordinatore

Per il Beneficiario associato



Regione
Puglia



Allegato 4

**PROGETTO LIFE+ NATURA & BIODIVERSITÀ N. LIFE09 NAT/IT/000150
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE COSTIERE NEL
SIC ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA**

**Convenzione tra
Regione Puglia (beneficiario coordinatore)
e
_____ (cofinanziatore)**

**PROGETTO LIFE+ NATURA & BIODIVERSITÀ N. LIFE09 NAT/IT/000150
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE
COSTIERE NEL SIC ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA**

**Convenzione tra
Regione Puglia (beneficiario coordinatore)**

E

_____ **(cofinanziatore)**

TRA

la Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, Codice Fiscale _____, in persona del _____ nato a _____ il _____, il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____, interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Puglia, di seguito denominato sinteticamente "Regione" o "beneficiario coordinatore";

E

il _____, con sede in _____ alla via _____ n. __, codice fiscale _____, in persona del _____ sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del _____, di seguito denominato sinteticamente "_____" o "beneficiario associato";

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato "Rete Natura 2000", finalizzato alla tutela delle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409;
- che la Regione Puglia ha proposto alla Commissione europea un progetto denominato "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata" a valere sui finanziamenti previsti dal programma comunitario europeo LIFE+ Natura & Biodiversità 2009, progetto di seguito indicato come "il Progetto";
- che, a seguito della decisione della Commissione europea, comunicata con nota n. Ares (2010) 317992 del 04.08.2010, il Progetto, dell'importo complessivo di € 3'181'825/00, di cui € 3'153'825/00 quali spese eleggibili, è stato ammesso al finanziamento LIFE nella misura del 75% del totale previsto dei costi eleggibili, pari a € 2'365'368/00, restando la quota residua, pari a € 816'457/00, a carico dei soggetti proponenti;
- che il Progetto approvato prevede la partecipazione finanziaria di altri soggetti denominati cofinanziatori, i quali si fanno carico di sostenere una parte dei costi previsti dal progetto (cofinanziamento);
- che il _____ ha aderito al Progetto in qualità di cofinanziatore;
- che la Regione Puglia ha sottoscritto con la Commissione europea la convenzione di sovvenzione, trasmessa con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010;

CONSIDERATO

- che con la sottoscrizione della scheda progettuale A6 il _____ si è impegnato a cofinanziare il progetto con un importo complessivo di € _____ da erogare nell'arco temporale di durata del progetto;

RITENUTO

- che al fine di garantire una corretta esecuzione del Progetto, conformemente alla convenzione di sovvenzione sottoscritta tra il beneficiario coordinatore e la Commissione europea e ai relativi allegati, è necessario addivenire alla formulazione di apposita convenzione regolante i reciproci rapporti ed impegni tra l'Ente Parco e il cofinanziatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
DI COMUNE ACCORDO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- (Premessa)

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – (Oggetto)

1. Il presente accordo è concluso in relazione al seguente progetto LIFE:
 - nome completo: “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”;
 - convenzione di sovvenzione n. LIFE09 NAT/IT/000150 del _____;
 - durata: dal 01/09/2010 al 30/06/2016;
 - costo massimo eleggibile: € 3'153'825/00;
 - percentuale di cofinanziamento e contributo massimo dell'Unione europea: 75% o € 2'365'368/00.
2. Oggetto del presente accordo è il cofinanziamento da parte del _____ dei costi per la realizzazione di tutte le azioni previste dal Progetto approvato, conformemente a quanto indicato nella relazione progettuale e ai tempi previsti dal cronoprogramma di cui alle schede C2 e C3 del Progetto.
3. La convenzione di sovvenzione e tutti i protocolli addizionali alla convenzione di sovvenzione sottoscritti tra il beneficiario coordinatore e la Commissione europea con le disposizioni speciali, le Disposizioni comuni, la proposta progettuale completa e i relativi allegati sono tutti parte integrante della presente convenzione, seppure non materialmente allegati ad essa.

Articolo 3 – (Durata)

1. La durata della presente convenzione è fissata a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino alla data del pagamento finale da parte della Commissione europea al beneficiario coordinatore secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 4 – (Importo, tempi e modalità di erogazione del cofinanziamento)

2. Il Cofinanziatore si impegna ad erogare al beneficiario coordinatore l'importo del cofinanziamento previsto a suo carico, pari ad € _____ (_____/____).
3. Tale importo sarà corrisposto in n. _____ rate annuali di pari importo entro il _____ di ogni anno solare a partire dal 2011.
4. Tali rate saranno corrisposte mediante accredito sul conto corrente bancario n. 0040/1 intestato al beneficiario coordinatore, presso la banca Banco di Napoli, IBAN IT25 G010 1004 1970 0004 0000 001, indicando la seguente causale: “Cofinanziamento progetto LIFE09NAT/IT/000150”.

Articolo 5 – (Obblighi del beneficiario coordinatore)

1. Il beneficiario coordinatore si obbliga a tenere traccia delle uscite e delle entrate imputabili al Progetto secondo quanto stabilito dalle Disposizioni comuni della Commissione europea; si impegna inoltre a consentire al Cofinanziatore di verificare in qualsiasi momento la documentazione contabile relativa al cofinanziamento da questi assicurato.
2. Il beneficiario coordinatore dovrà comunque improntare la propria attività alla più ampia collaborazione con il Cofinanziatore al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo del Progetto.

Articolo 6 – (Attività di divulgazione)

1. Il beneficiario coordinatore si impegna ad evidenziare adeguatamente in tutte le attività di divulgazione delle azioni di Progetto e dei relativi risultati il sostegno economico assicurato dal Cofinanziatore.

Articolo 7 – (Rappresentante del Cofinanziatore)

1. Conformemente all'azione A1 del Progetto, il Cofinanziatore nomina il sig. _____ quale proprio rappresentante in seno alla struttura di coordinamento del Progetto costituita dal beneficiario coordinatore.

Articolo 8 – (Esclusione di responsabilità del Cofinanziatore)

1. Il Cofinanziatore non è responsabile della corretta esecuzione delle azioni di Progetto, pertanto se una qualunque variazione alle modalità di esecuzione e/o alla tempistica dovesse comportare una riduzione o una revoca del finanziamento concesso dalla Commissione, nessuna responsabilità potrà essere imputata a qualsiasi titolo al Cofinanziatore, restando il Beneficiario coordinatore pienamente responsabile nei confronti della Commissione.

Articolo 9 – (Definizione delle controversie)

1. Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere circa l'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione. Una volta esperiti i tentativi per giungere ad un bonario componimento della vertenza senza risultati, le controversie saranno deferite al Foro di Bari.

Articolo 10 – (Registrazione)

1. La presente convenzione è redatta in triplice originale, di cui uno verrà trasmesso alla Commissione europea, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte soccombente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modugno, lì _____

Per il Beneficiario coordinatore

Per il Cofinanziatore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 103

Inquinamento da PM10 nel sito di monitoraggio della qualità dell'aria della stazione fissa di Torchiarolo della Rete Regionale della Qualità dell'Aria. Approvazione schema del Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Torchiarolo e Arpa Puglia per la realizzazione di interventi di risanamento finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti Ing. Caterina Dibitonto confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue.

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 *“Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”* ha fissato i seguenti valori limite di concentrazione in aria ambiente del PM10 per la protezione della salute umana:

- valore limite giornaliero: 50 microgrammi/m³, da non superare per più di 35 volte nell'anno civile;
- valore limite annuale: 40 microgrammi/m³.

Il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n.155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, ha confermato la validità dei suddetti valori limite di concentrazione in aria ambiente del PM10 per la protezione della salute umana, ha disciplinato le modalità e le procedure di attuazione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori limite e ha fissato una scansione temporale di adeguamento alle relative disposizioni ad oggi alla fase di definizione da parte delle Regioni e delle province autonome della zonizzazione del territorio.

Presso la stazione fissa “Torchiarolo” della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria - RRQA della Regione Puglia, sono state rilevate, sin dal 2005, situazioni di particolare criticità connesse al superamento del numero massimo di superamenti consentiti in riferimento al valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ di PM10.

Con nota prot. 11198 del 10 marzo 2010, avente oggetto *“Monitoraggio della qualità dell'aria nella stazione fissa Torchiarolo della rete di monitoraggio della Regione Puglia - Inquinamento da PM10”* l'Arpa Puglia, nel trasmettere la relazione sugli approfondimenti tecnici effettuati tramite le misurazioni in continuo di PM10 nel sito di misura di tipo “hot spot”, collocato in P.zza don Minzoni - Comune di Torchiarolo, ha chiesto alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Torchiarolo) ed alla ASL territorialmente competente, la costituzione di un tavolo tecnico di lavoro volto ad affrontare la problematica delle elevate concentrazioni di PM10 ed a concordare le azioni da implementare in via congiunta al fine di riportare i livelli di concentrazione di PM10 entro i limiti di legge, migliorando la qualità dell'aria nell'area interessata.

In data 25 marzo 2010 la Regione Puglia ha convocato, presso la sede del Comune di Torchiarolo, una prima riunione finalizzata ad approfondire la problematica in argomento e a definire, di concerto con gli enti locali interessati, le conseguenti misure da adottare.

Nel corso di tale riunione l'Arpa ha illustrato gli esiti degli approfondimenti diagnostici effettuati, dai quali sono emersi i seguenti elementi caratterizzanti il fenomeno:

- spiccata stagionalità: le situazioni di superamento si manifestano nei primi mesi della stagione invernale e terminano all'inizio della primavera;
- riconducibilità dell'origine del fenomeno, di carattere locale, alla combustione di biomassa legnosa: i risultati dei rilevamenti effettuati con l'ausilio di campionatori vento selettivi, nonché le analisi chimiche svolte sul materiale particolare, con specifico riferimento ai livelli di potassio e di levoglucosano, portano infatti ad escludere il contributo di sorgenti emissive di tipo industriale;

- i superamenti sono riconducibili sia alle attività agricole stagionali che si svolgono sul territorio nell'area interessata (ad esempio la combustione degli scarti di potatura e della raccolta delle olive) che all'emissione di particolato da parte di impianti termici civili di tipo tradizionale (quali, ad esempio, i caminetti a focolare aperto);
- i caratteri distintivi dei superamenti rilevati sono da ricondurre a sorgenti emissive collocate nelle vicinanze della stazione di monitoraggio della RRQA in un raggio che può stimarsi dell'ordine dei 300 metri.

Alla luce di tali approfondimenti il tavolo tecnico, composto dai rappresentanti della Regione Puglia (Servizio Ecologia) dell'ARPA Puglia (Direzione Generale e DAP Brindisi), della Provincia di Brindisi e del Comune di Torchiarolo, ha stabilito di realizzare le seguenti azioni per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente nell'area interessata:

- campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento di tipo tradizionale;
- campagna di pulizia gratuita delle canne fumarie;
- installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione previa verifica di fattibilità tecnica.

Facendo seguito a quanto concordato nel corso della suddetta riunione, il Sindaco del Comune di Torchiarolo, con nota prot. 10308 del 22 settembre 2010, ha chiesto alla Regione ed alla Provincia di Brindisi di finanziare la fornitura e l'installazione di filtri per camini di uso domestico, senza tuttavia fornire ulteriori elementi utili alla valutazione e quantificazione economica di tale richiesta.

In data 18 ottobre 2010 la Regione Puglia ha riunito il tavolo tecnico di cui sopra per definire, di concerto con i soggetti partecipanti, le modalità operative delle azioni di risanamento da adottare. In tale ambito sono stati quantificati gli impegni finanziari da assumere sulla base della preliminare valutazione dell'estensione della zona di superamento nonché, con specifico riferimento ai sistemi di filtrazione, sulla base di esperienze analoghe maturate in altre zone del territorio nazionale. Durante l'incontro, cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione Puglia (Servizio Ecologia), dell'Arpa (Direzione Generale e DAP Brindisi) e del Comune

di Torchiarolo, si è concordato di stipulare una specifica convenzione tra gli enti interessati, ovvero tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Torchiarolo ed Arpa Puglia, per la definizione degli impegni reciproci in relazione alle azioni di rispettiva competenza da intraprendere in via congiunta ed integrata.

In data 12 novembre 2010, presso la sede del Servizio Ecologia, si è svolto un ulteriore incontro tecnico tra Regione, Arpa e Comune di Torchiarolo finalizzato alla discussione della bozza di protocollo d'intesa predisposta dagli uffici regionali con il supporto tecnico dell'Arpa.

In tale circostanza, preso atto dell'assenza dei rappresentanti della Provincia di Brindisi, gli enti presenti hanno condiviso il programma di azioni da realizzare, nel periodo dicembre 2010 - febbraio 2011, ed i soggetti responsabili:

1. iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti civili di riscaldamento di tipo tradizionale (soggetti responsabili: Comune di Torchiarolo ed Arpa Puglia);
2. censimento delle fonti attive di emissione di biomassa di origine legnosa nell'ambito territorio comunale (soggetto responsabile: Comune di Torchiarolo e Provincia di Brindisi);
3. realizzazione di una campagna di pulizia gratuita delle canne fumarie (soggetto responsabile: Comune di Torchiarolo);
4. acquisizione ed installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione degli impianti civili di riscaldamento (soggetto responsabile: Comune di Torchiarolo, con il supporto tecnico dell'ARPA Puglia).

Inoltre, l'amministrazione comunale di Torchiarolo si è impegnata a cofinanziare con propri fondi la realizzazione delle attività di cui sopra, nonché ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvedimenti volti a contenere l'emissione di inquinanti derivanti dalla combustione di biomassa ed ad assicurare il rispetto della normativa di cui al DM n.1787 del 05.08.2004 e dal DM 5406/St del 13.12.2004, che vieta espressamente la combustione all'aperto dei residui colturali rivenienti dalle pratiche agricole, ovvero la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

L'amministrazione regionale si è impegnata ad adottare i conseguenti provvedimenti di Giunta, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione delle suddette attività, rendendosi altresì disponibile a partecipare ad un incontro pubblico di presentazione del piano di risanamento alla cittadinanza di Torchiarolo.

A tal proposito il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1440/2003 e successivamente integrato ed aggiornato con Deliberazioni nn. 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007, 1935/2008 e 894/2009; 2013/2009, 2645/2010, prevede, nell'ambito dell'Asse VII, la Linea d'intervento a) "Piano regionale di qualità dell'aria ed attuazione del D.Lgs. 155/10", che assegna le risorse da destinare, tra l'altro, alla definizione ed attuazione di piani di risanamento a seguito di criticità rilevate sul territorio regionale.

Con nota dirigenziale prot. AOO_089-15057 del 26/11/2010 il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia ha trasmesso alla Provincia di Brindisi il verbale della riunione del tavolo tecnico svolto in data 12/11/2010, unitamente alla bozza dell'atto d'intesa, invitando l'amministrazione provinciale a comunicare la propria disponibilità a collaborare alle attività di risanamento, anche tramite l'adesione al relativo protocollo d'intesa, in considerazione delle competenze amministrative di cui al D.lgs. n.152/2006, parte V, ed al Regolamento Regionale n.24/2007.

Con nota prot. 11837 del 23/12/2010, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia in data 28/12/2010 al n. 16159, la Provincia di Brindisi ha comunicato la propria disponibilità ad aderire al Protocollo d'intesa in argomento con riferimento alle proprie competenze amministrative in materia di autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui agli artt. 269-272 del citato D.lgs. n.152/2006, nonché alle funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e la corretta installazione degli impianti termici civili. Con nota prot. 13972 del 23/12/2010 l'amministrazione comunale di Torchiarolo ha comunicato che, in applicazione di quanto concordato in sede di tavolo tecnico, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 327 del 23/12/2010, ha provveduto a stan-

ziare la quota di co-finanziamento a proprio carico per la realizzazione delle attività di risanamento, nonché di aver avviato le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l'iter di attuazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 155/2010, di competenza del Ministero, è allo stato in corso, attesa la spiccata stagionalità delle situazioni di superamento, rilevate prevalentemente nei mesi invernali, è necessario procedere con urgenza all'approvazione dello schema di protocollo d'intesa di cui in allegato, su cui l'Arpa Puglia, la Provincia di Brindisi ed il Comune di Torchiarolo si sono già espressi positivamente, al fine di completare il quadro conoscitivo e realizzare le attività mirate al risanamento della qualità dell'aria nella zona interessata del territorio comunale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SMI

La copertura economica per lo svolgimento delle attività di cui allo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Torchiarolo, di importo complessivo pari ad euro 110.000 (centodiecimila), è assicurata dalla dotazione finanziaria Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente -Asse VII -Linea di intervento 7a) di cui al Capitolo 611067 "*Spese per investimenti in attuazione del D.lgs. 112/98 in materia di tutela ambientale*" del corrente esercizio finanziario, residui di stanziamento 2009. All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Ecologia con proprio atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e comunque in data antecedente alla sottoscrizione del Protocollo di intesa.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4, lett. e) - f) della Legge Regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 -comma 4, lett. e) - f) della Legge Regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa Integrativo tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Torchiarolo e Arpa Puglia per la realizzazione delle azioni finalizzate al risanamento della qualità dell'aria, composto da quattro facciate dattiloscritte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di riservarsi, a valle delle valutazioni relative all'efficacia degli interventi, l'adozione di ulteriori provvedimenti finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria;

- di delegare l'Assessore Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, alla sottoscrizione del protocollo di intesa in parola;
- di delegare il Dirigente pro-tempore del Servizio Ecologia ad impegnare la spesa con proprio atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e comunque in data antecedente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa;
- di demandare al Dirigente del Servizio Ecologia, ovvero da altri dirigenti specificatamente delegati, l'adozione dei conseguenti adempimenti amministrativi e contabili ;
- di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Torchiarolo, all'ARPA Puglia a cura del Servizio Ecologia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI RISANAMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI TORCHIAROLO**

TRA

La Regione Puglia - 'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, con sede in Modugno, Viale delle Magnolie, n. 6 - Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____, qui rappresentato dall'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente Dr. Lorenzo Nicastro nato a Bari il 09/11/55

La Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi, VIA _____ - Codice Fiscale e Partita I.V.A. - qui rappresentata da _____, nato a ___ il _____;

Il Comune di Torchiarolo, con sede in Torchiarolo, Via _____ - Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____, qui rappresentato dal Dott. _____, _____ nato a _____ il _____

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (, con sede in Bari, Corso Trieste n. 27 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05830420724 - qui rappresentata dal Prof. Giorgio Assennato, Direttore Generale pro-tempore, nato a Bari il 22/04/1948;

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia è proprietaria di una Rete Regionale di Monitoraggio di Qualità dell'Aria (di seguito RRQA) costituita da 25 stazioni di monitoraggio, una delle quali è collocata nel comune di Torchiarolo (BR), in P.za Don Minzoni;
- le attività di validazione, elaborazione e diffusione dei dati di qualità dell'aria della RRQA sono svolte da ARPA Puglia;
- Il monitoraggio dei livelli di concentrazione di PM10 ha evidenziato una situazione di particolare criticità nel Comune di Torchiarolo, dove è registrato un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello ammesso dalla normativa. Le analisi statistiche effettuate hanno evidenziato che i fenomeni di inquinamento rilevati si innescano all'avvio della stagione invernale per terminare all'inizio della primavera;
- Ulteriori studi e campagne di misura hanno permesso di identificare la combustione della legna, legata alle attività agricole stagionali che si svolgono sul territorio (quali la combustione degli sfalci di potatura) e all'utilizzo della biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali tradizionali (i.e. i caminetti a focolare aperto), quale causa dei fenomeni di inquinamento da polveri rilevato
- il D. Lgs. 155/10, recepimento della normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria, assegna alle Regioni la competenza in materia di monitoraggio e risanamento della qualità dell'aria;

- con il Regolamento regionale 21 maggio 2008 n. 6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 84 del 28 maggio 2008, la Regione Puglia ha adottato il proprio Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA);

CONSIDERATO CHE

- In data 25/03/2010, presso la sede del Comune di Torchiarolo, si è riunito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Puglia – Servizio Ecologia, Arpa Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Torchiarolo, finalizzata ad approfondire le problematiche relative alle elevate concentrazioni di PM10 rilevate dalla stazione di monitoraggio "Torchiarolo" della RRQA e concordare le conseguenti misure di risanamento da intraprendere per il miglioramento della qualità dell'aria nella zona di superamento ricadente nel territorio del Comune di Torchiarolo;
- In tale sede, alla luce degli esiti degli approfondimenti tecnici illustrati dall'ARPA, gli enti partecipanti al tavolo tecnico hanno individuato le seguenti azioni di risanamento e prevenzione da intraprendere:
 1. La realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento tradizionali;
 2. La realizzazione di una campagna di pulizia gratuita delle canne fumarie;
 3. L'installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione a valle di una verifica di fattibilità tecnica
- In data 18/10/2010, Arpa e Regione in un incontro svoltosi presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia hanno concordato nel dare avvio quanto prima alle suddette attività di prevenzione e mitigazione delle emissioni;

RITENUTO CHE

- In attesa del completamento dell'iter di attuazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 155/2010, di competenza del Ministero, è necessario attuare gli interventi urgenti volti al risanamento della qualità dell'aria agevolando, data l'origine dell'inquinamento rilevato, coloro che volontariamente vogliono intervenire sul proprio impianto a legna per limitare le emissioni di particolato;
- sia altresì necessario avviare quanto prima attività di comunicazione e diffusione sul territorio volte a sensibilizzare la popolazione al corretto impiego degli impianti a legna;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente protocollo disciplina ruoli e modalità di svolgimento di un programma sperimentale volto a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti generata dalla combustione di biomassa legnosa nel comune di Torchiarolo.

Detto programma sarà articolato nelle seguenti attività:

- a) iniziative di informazione e sensibilizzazione, sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento tradizionali (soggetti responsabili: Comune ed Arpa, con la partecipazione dei referenti regionali);

- b) censimento delle fonti attive di emissione di biomassa di origine legnosa nel territorio comunale (soggetto responsabile: Comune, in collaborazione con la Provincia);
- c) realizzazione di una campagna di pulizia gratuita delle canne fumarie (soggetto responsabile: Comune);
- d) acquisizione ed installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione degli impianti civili di riscaldamento (soggetto responsabile: Comune, con il supporto tecnico dell'ARPA);

Per la realizzazione delle suddette azioni di risanamento si prevede una spesa complessiva di Euro 110.000,00, di cui Euro 10.000,00 per le iniziative di cui al punto 1), da ripartire nella misura del 50% tra il Comune e l'Arpa, ed Euro 100.000 per le attività di cui ai punti 2)-4).

Articolo 2 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- a) assicurare il coordinamento delle attività concordate.
- b) trasferire all'Arpa Puglia la cifra di €5000,00 (cinquemila) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa
- c) trasferire al Comune di Torchiarolo la cifra di € 105.000 (centocinquemila) con le seguenti modalità
 - a. 40% dell'importo entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa
 - b. 60% dell'importo a seguito della consegna della una relazione finale relativa alle attività svolte completa della rendicontazione analitica delle spese sostenute e delle certificazioni relative alla corretta installazione, posa in opera e messa in esercizio dei sistemi di filtrazione

Articolo 3 - Impegni del Comune di Torchiarolo:

Il Comune di Torchiarolo, si impegna a:

- a) cofinanziare gli interventi previsti dal bando per una quota pari ad Euro 5.000,00, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 327 del 23/12/2010;
- b) Realizzare, in collaborazione con l'Arpa, una campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento tradizionali,
- c) effettuare, in collaborazione con la Provincia competente, il censimento delle fonti attive di emissione di biomassa di origine legnosa nel territorio comunale, con particolare riferimento all'area in cui si è determinato il superamento dei valori limite;
- d) adottare provvedimenti volti a contenere l'emissione di inquinanti derivanti dalla combustione di biomassa ed ad assicurare il rispetto della normativa di cui al DM n.1787 del 05.08.2004 e dal DM 5406/St del 13/12/2004, che vieta espressamente la combustione all'aperto dei residui colturali rivenienti dalle pratiche agricole, ovvero la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.
- e) ;realizzare di una campagna di pulizia gratuita delle canne fumarie;
- f) provvedere all'acquisizione ed installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione degli impianti civili di riscaldamento, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA;

- g) trasmettere alla Regione una relazione finale relativa alle attività svolte completa della rendicontazione analitica delle spese sostenute e delle certificazioni relative alla corretta installazione, posa in opera e messa in esercizio dei sistemi di filtrazione

Articolo 4 - Impegni di ARPA Puglia

ARPA, si impegna a:

- a) Realizzare, in collaborazione con il Comune di Torchiarolo, una campagna informativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento tradizionali, diffondendo le buone regole per una corretta combustione e una corretta gestione degli impianti a legna domestici
- b) supportare il Comune di Torchiarolo nell'ambito delle procedure di acquisizione ed installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione degli impianti civili di riscaldamento, con particolare riferimento alle specifiche tecniche ed ai controlli tecnici
- c) effettuare valutazioni modellistiche della qualità dell'aria volte a monitorare l'efficacia degli interventi di cui al presente Protocollo

Articolo 5 - Impegni della Provincia di Brindisi

La Provincia di Brindisi, si impegna a:

- a) assicurare attività di vigilanza potenziando i controlli sul territorio con organi di polizia provinciale al fine di ridurre al minimo le combustioni incontrollate nel territorio;
- b) supportare il Comune di Torchiarolo nelle attività di censimento delle fonti emissive sul territorio urbano, in considerazione delle competenze amministrative ad essa ascritte ai sensi del D.lgs. n.152/2006, parte V, ed al Regolamento Regionale n.24/2007.

Articolo 6 - Modifiche e comunicazioni

Eventuali modifiche del presente Protocollo dovranno essere concordate fra le PARTI e dovranno risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni relative al del presente Protocollo saranno scambiate fra le PARTI a mezzo telefax o lettera raccomandata A/R.

Articolo 7 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo o erroneamente regolato le PARTI fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 8 - Registrazione e bollo

Il presente protocollo d'intesa, redatto in duplice originale, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è esente dall'imposto di bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Articolo 9 - Efficacia e durata.

Il presente atto produce i suoi effetti giuridici dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di nove mesi, eventualmente prorogabile, senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione regionale, previa motivata richiesta, su espressa autorizzazione del Dirigente del Servizio Ecologia.



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**